SEDUTA 80. SITZUNG 27 - 11 - 1951

Presidente: MAGNAGO

vice-Presidente: MENAPACE

or property and trailing tensor methy and

Ore 9.45.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. Manca il processo verbale. Se il Consiglio è d'accordo, lo leggerò dopopranzo. Cominciamo la seduta. Appello nominale.

Continua la discussione.

BALISTA (D.C.): Riprendendo quanto detto ieri sera, devo dichiarare a maggior chiarimento e con tutta lealtà, che il progetto Zignoli e la relativa relazione, che non è stata presa in considerazione dal Consiglio regionale, sarà senz'altro spedita al Ministero competente. Però devo contemporaneamente dichiarare che non posso accettare il punto di vista del dottor Caminiti perché accettandolo, evidentemente si verrebbe ad ammettere una invasione e uno sconfinamento di poteri da parte del Consiglio regionale nei confronti dell'amministrazione provinciale di Trento. Quindi questa confusione di idee e di poteri non è da me accettata. Poiché il dottor Menapace ieri sera ha voluto polemizzare con me, citando qualche stralcio di lettera del professor Zignoli perché desidero che il mio atteggiamento, come Consigliere regionale e come Presidente della Giunta provinciale di Trento, e quello dei miei colleghi e in particolar modo dell'ingegner Unterrichter, resti documentato storicamente.

La lettera è del 21 novembre 1951.

« Ill.mo signor dottor avvocato Giuseppe Balista, Presidente della Giunta provinciale di Trento:

Egregio avvocato,

Come promesso Le invio accluso il plico della relazione che ho fatto dattilografare in gran fretta e che spero Le giunga prima della sua partenza da Torino.

Confermo che sono in attesa di varianti del tracciato da me consigliate e che il signor ingegner Baudracco ha creduto opportuno studiare a completamento del progetto, per cui la mia relazione andrebbe ritoccata.

Posto che Ella mi ha ricordato il preciso impegno assunto, non ho creduto di potermi esimere dall'obbligo di farle battere subito la relazione; però resta inteso che mi riservo di inviarLe un'aggiunta che farà parte integrante di essa.

Naturalmente, data la fretta con la quale è stata fatta la dattilografia, mi è mancato il tempo di correggere gli eventuali errori materiali di copiatura e La prego quindi, qualora intendesse far stampare la relazione, di inviarmi le bozze per la correzione.

Qui spiego: la relazione è completa, non

è un moncone di relazione come ha affermato l'illustrissimo professor Menapace. Soltanto si tratta che, nella relazione ultima del professor Zignoli, si è consigliato all'ingegner Baudracco di fare alcune varianti, per economia di spese. Baudracco ha accettato questo punto di vista. Quindi la Giunta si limita solo a questo piccolo dettaglio che non porta poi grande cambiamento di progetto, perché al massimo si tratterà, come ha detto il professor Menapace l'altro giorno, di qualche decina di milioni ».

#### Poi la lettera continua:

«Vado a scrivere al signor ingegner Baudracco pregandolo di inviarLe gli elaborati firmati da entrambi con una mia lettera di accompagnamento e di inviarmi la distinta completa delle spese fatte e degli incassi eseguiti per determinare la somma spese ancora da pagare, somma per la quale, aggiungendo le mie, Le invierò richiesta ufficiale di pagamento.

Mentre per la liquidazione dell'onorario non vi è fretta invece essendo il signor ingegner Baudracco esposto notevolmente, La pregherei di interporre i suoi buoni uffici presso la Delegazione della Corte dei conti, per ottenere subito il pagamento delle spese fatte.

Mi abbia per devotissimo

firmato: Zignoli ».

Io non ho altro da dire. I conti li faccia ognuno come crede.

PRESIDENTE: Allo scopo di chiarire: personalmente ho da dichiarare quanto segue. In questi ultimi giorni si è sempre parlato del progetto Zignoli, e il consigliere regionale Balista ha sempre detto che non l'aveva ricevuto. Credo che sia doveroso dire che questo progetto Zignoli l'ho avuto io, perché l'ho chiesto. Quando ho letto la relazione della Commissione legislativa che doveva venire sottopo-

sta al Consiglio regionale e ho letto che il punto due della delibera dice di dar seguito allo invito contenuto nella lettera del Ministero dei trasporti, con l'incarico alla Presidenza del Consiglio regionale di presentare, in forma ufficiale, all'Ispettorato della motorizzazione civile il progetto elaborato dai chiarissimi ingegneri Zignoli e Baudracco, due o tre giorni prima dell'attuale sessione del Consiglio regionale ho chiesto al professor Menapace dove si trovava questo progetto, perché qualora il Consiglio regionale avesse approvato (come poi ha effettivamente ieri approvato) questa delibera, dovevo poter dire al Consiglio di avere questo progetto. Allora ho chiesto che mi venisse portato il progetto, perché potessi dire al Consiglio (se questa delibera fosse stata approvata dopo la discussione) che il progetto c'era. Il progetto mi è stato portato dall'ingegner Baudracco, su mia richiesta, un giorno prima della seduta. Dunque giovedì, primo giorno del Consiglio, questo progetto si trovava presso il mio ufficio. Ripeto che l'ho chiesto perché, qualora il Consiglio avesse approvato la delibera, come ha fatto, io potessi dire che ero in grado di spedirlo. Che la Provincia avesse ordinato già prima questo progetto all'ingegner Zignoli, mi è venuto a conoscenza solo l'altro ieri, quando Lei ne parlò. Di questo non ho parlato con Baudracco, né delle spese, né di chi doveva pagare. E' semplicemente stato consegnato a me. Questo in merito al progetto.

UNTERRICHTER (D.C.): Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sono interessantissime, soprattutto perché gettano luce su quella corettezza e lealtà della quale ha parlato il consigliere Amonn l'altro giorno.

PRESIDENTE: Si spieghi meglio.

UNTERRICHTER (D.C.): Le parole hanno un significato; ognuno le interpreti come crede.

PRESIDENTE: Perché Lei fa delle allusioni a qualcuno?

UNTERRICHTER (D.C.): No, su nessuno; ho detto, e resti a verbale quello che ho detto. L'altro giorno si è parlato di lealtà e correttezza; abbiamo saputo delle notizie che forse possono chiarire il problema di questa lealtà e correttezza.

PRESIDENTE: Lei non è chiaro. Lei fa delle allusioni alla mia persona?

UNTERRICHTER (D.C.): Nessuna allusione. Ognuno prenda la propria parte; sono delle affermazioni.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND.): Nell'ottobre del 1950, poco dopo che il professor Zignoli ebbe avuto l'incarico di sovraintendere alla preparazione di un progetto di dettaglio a scartamento normale per la linea della Trento-Malé, egli venne, fece dei sopraluoghi durante parecchie giornate, con l'ingegner Baudracco che doveva diventare il suo collaboratore (come ieri ho fatto notare) e al quale veniva lasciata la procura che certamente è nota all'avvocato Balista.

BALISTA (D.C.): No, non procura.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND.): E' diretta a Lei e io ne ho copia. Dopo i rilievi fatti lungo la linea, il professor Zignoli prese contatto con tutte le autorità provinciali e si mise d'accordo con loro che avrebbe, entro breve tempo, preso cognizione dei

luoghi, dei particolari, della presenza maggiore o minore di quelle merci di cui si parlava in Valle di Non, di tutti i particolari inerenti al problema. Egli avrebbe preparata una relazione del problema, relazione di grande massima, perché non si poteva, nei primi mesi, che fare una relazione di grande massima intorno ad una questione che, per la prima volta egli veniva a conoscere. Egli, nel mese di novembre, inviò una relazione, molto ampia e particolareggiata, dove affrontava il problema nei caratteri generali: diceva le ragioni d'impostazione attuale e moderna dei problemi del traffico, diceva quali sono a suo giudizio, le ragioni particolari per cui poteva essere affrontato per la Valle di Non un modo di soluzione con un tronco a scartamento normale, e poi entrava in altre considerazioni, anche su particolari di quello che sarebbe stato l'esercizio, sul modo del traffico, sulla scelta della trazione Diesel, ecc. Una relazione notevolmente ampia anche se affermava, nella sua estrema coscienziosità, che era una relazione di massima. Era l'esposizione del suo pensiero dopo essere venuto in contatto con il problema. Nei colloqui con alcuni membri della Giunta provinciale di Trento, era stata ventilata l'idea, che la relazione, pur di carattere generale, ma così importante, fatta da un tecnico di così alto valore, potesse venire letta, potesse venire esposta e comunicata all'assemblea degli azionisti della Trento-Malé, oppure al consiglio d'amministrazione di quella società. Al professor Zignoli è piaciuta quest'idea che venne ad affacciarsi; un'idea che non aveva nulla di particolare, né mire precise per cui venisse confermata e fissata. Quando il professor Zignoli, ritoccata e completata la prima stesura, si dichiarò pronto a venire ad esporre anche ai rappresentanti della società della ferrovia Trento-Malé quello che era il suo pensiero, quello che intendeva potesse essere

materia di discussione, in questo preciso momento si scatenò una bufera, cui faccio grazia per quanto riguarda i particolari e che portò il professor Zignoli sull'orlo di dare le dimissioni dall'incarico, perché, dopo questi approcci e questa sua onesta presa di posizione, gli venne detto che poteva pensare a presentare la sua relazione, a chi credeva, al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale, ma mai al consiglio d'amministrazione e all'Assemblea della società Trento-Malé. Questo gli venne detto in modo anche così crudo che egli ritenne di dover tirare determinate conclusioni e stava per ritirarsi, stava per dare le dimissioni e restituire l'incarico di preparare il progetto di dettaglio. Solo dopo numerose insistenze, dopo averlo pregato di ritenere quello che era accaduto un malinteso, egli recedette da questo pensiero di rinunciare all'incarico, e continuò il suo lavoro. Dico questo per illustrare quanto affermavo poco prima. Zignoli sa benissimo che dall'ambiente polemico è sorto e si è svolto il problema della Trento-Malé. Non era dunque una novità per lui il fatto che la discussione fosse stata portata nel luglio scorso in Consiglio regionale, e non è una novità che questo atteggiamento polemico abbia i suoi diversi atti lungo un periodo che comincia dall'inizio della nostra vita e attività autonoma dall'autunno del 1949; nel novembre 1949 si cominciò a discutere in Consiglio provinciale di Trento e da quel momento è sempre stata materia di polemica. Detto questo, vorrei far presente ai colleghi Consiglieri che vi sono dei punti misteriosi che lasciano perplessi i presentatori di quest'ordine del giorno, di cui parlerò fra un momento. Vi sono dei punti nell'atteggiamento della Giunta provinciale, di cui io allora facevo parte, che sono assai curiosi. Per esempio, quello di sapere perché (e non chiediamo che ci venga spiegato) dopo le deliberazio-

ni prese all'unanimità del Consiglio provinciale il 23 maggio 1950, si arrivò fino al 1º settembre prima che la Giunta si decidesse a dare incarico al professor Zignoli di preparare il progetto. E prego i colleghi di tener presente che la Valle di Non, trovandosi nella situazione geografica a tutti nota è un terreno che ha bisogno della stagione buona per i rilievi. In novembre, abbiamo già, non solo la valle di Non, ma tutte le valli coperte di neve; i rilievi non si possono più portare avanti; era dunque opportuno che gli elementi di comparazione che il Consiglio provinciale all'unanimità giustamente chiedeva, per metterli a confronto con l'elaborato del progetto a scartamento ridotto, si facessero subito. Il voto era stato emesso il 23 maggio; perché non cominciare in giugno a dare l'incarico? In giugno, luglio ed agosto i mesi buoni dell'estate, si potevano compiere i rilievi necessari. L'incarico venne dato solo ai primi di settembre. Il professor Zignoli venne il 9 settembre; i rilievi cominciarono poco dopo. Fu un miracolo di attività e di velocità, quello di potere, prima dell'inverno, arrivare ai rilievi completi sul terreno per 25 chilometri di tracciato. A che cosa si doveva questo risultato? Nessun altro tecnico lo avrebbe raggiunto, neanche il più capace. La riuscita è dovuta al fatto che accanto alla competenza ed alla capacita di Zignoli c'era un uomo che conosceva, da moltissimi anni, la Valle di Non ed il tracciato della Trento-Malé, perché 25 anni fa Baudracco, era stato incaricato dell'esame del rammodernamento della linea Trento-Malé; egli quindi conosceva la valle in tutti i suoi particolari. Questo precedente ha permesso di essere molto più rapidi nei rilievi e questi 25 km. furono esaminati. Venuto il tempo cattivo, nello studio fu elaborato il progetto nei lucidi, fino a Cles. Quel primo tronco progettato venne consegnato alla Provincia nel mese di aprile del 1951. Dopo di che, tornata la buona stagione, i lavori ricominciarono, e i rilievi furono terminati. Tanto che, il giorno 8 settembre veniva data notizia alla Giunta provinciale che i rilievi erano terminati e che anche la seconda parte del progetto era compiuta.

Ma dal mese di aprile c'è stato un altro aspetto assai curioso che è bene venga registrato: c'è stata la sospensione dei pagamenti all'ingegnere che aveva fatto un lavoro notevolissimo, che rimase allo scoperto per la somma di oltre un milione avendo pagato di tasca sua, i geometri, i tipografi, i collaboratori. E' questo un rapporto che si possa giustificare o, in qualche modo, comprendere? Vi era forse, la segreta speranza che, non pagando la seconda parte del progetto, dovesse rimanere in tronco quel progetto che dava tanto fastidio? Sono degli interrogativi legittimi. La Corte dei conti non ha alcuna colpa in questo ritardo. Ora, per venire a quest'ultimo ordine del giorno, sta il fatto che la proprietà letteraria del progetto spetta ai due autori, oggi e domani, e spetta loro a maggior ragione, quando è intervenuta una così grave e lunga sospensione di pagamento. Ora non voglio addentrarmi in questioni di diritto ma mi domando se tale stato di cose non equivalga a una rottura del rapporto; io me lo sto domandando. Comunque la proprietà letteraria appartiene ai due autori e i due autori hanno diritto al loro compenso; il Consiglio regionale, per parte sua, intende semplificare tutta la situazione, specialmente dopo il voto di ieri, in rapporto al quale sarebbe stato perfettamente inutile che noi avessimo riparlato di certi aspetti del problema. Il Consiglio regionale fa buona cosa avocando a sè tutta la questione, e rifornendo alla Provincia quello che la Provincia ha anticipato compensando poi gli autori per le note che essi invieranno e stabilendo che nel bilancio 1952 si iscriva una posta speciale, oppure dalla spesa fissata per il Consiglio regionale si attingano le spese che riguardano questo progetto. Così si semplifica ogni cosa. La consegna del progetto deve essere fatta; il progetto è in mano del Presidente del Consiglio regionale; il Consiglio dichiari di avocare a sè il progetto rifonda quanto la Provincia ha versato ai progettisti.

CAMINITI (P.S.I.): In questa discussione prolungata ho appreso delle cose che mi hanno sorpreso e dispiaciuto. Ormai, lagnarsene è inutile, ma desidero dirlo. Entro in argomento dell'ordine del giorno. Quello che ho appreso riguarda la sostanza della materia e lo ho appreso oggi, stamattina. Che cosa si intende fare con l'ordine del giorno? Attribuire alla regione la proprietà del progetto che è stata a suo tempo connessa alla Provincia. Disputa se questo possa avvenire o meno. Il Presidente della Giunta ha detto che io ho le idee confuse, e che quello che avrei detto ieri non ha nessun fondamento. Ringrazio l'avvocato Balista di questo giudizio, e poi, siccome egli appartiene alla maggioranza e nei confronti della minoranza può dire questo e peggio, avrei gradito che l'avvocato Balista avesse dimostrato come le mie idee erano confuse.

BALISTA (D.C.): Te l'ho spiegato ieri sera; eri presente!

CAMINITI (P.S.I.): Non mi sembra che Balista abbia dimostrato la confusione nelle mie idee, forse ha dimostrato invece la confusione dei poteri che è avvenuta in seno al Consiglio provinciale di Trento; non ho detto che il Consiglio provinciale di Trento era incompetente ad ordinare il progetto, in quanto si trattasse di un organo che non avesse la capacità giuridica di ordinare un progetto, dissi che il Consiglio provinciale di Trento era incompetente in quanto la somma che è stata messa a disposizione dal Ministero dei trasporti per una opera di interesse pubblico pertineva alla Regione, appartiene alla Regione e non alla Provincia, quindi la spesa che la Provincia disponeva di fare in quest'occasione non era di competenza provinciale e su questa tesi non mi pare che sia stato risposto per dimostrare la confusione nelle mie idee. Invece ho parlato di confusione di poteri, e non di idee, perché non mi permetto di offendere nessuno. Ho anzi accennato alla questione della surrogazione dicendo che anche nel diritto privato c'è l'istituto della surrogazione; non intendevo dire che in questo caso abbiamo un preciso parallelo sull'istituto della surrogazione.

La surrogazione è la sostituzione dei diritti del produttore. Ma qui si tratta di sostituzione non dei diritti del produttore, ma dei diritti del committente. Se i diritti del committente ci sono, perché sono state affacciate altre tesi sulla possibilità che gli autori dell'opera la ritirino in quanto non è stata pagata. Comunque ho riconosciuto che la situazione formalmente non è semplice e ho dato atto all'avvocato Balista che c'è una questione formale della quale oggi francamente non saprei indicare una soluzione immediata. Riconosco che questo ordine del giorno, com'è stato prospettato, in fondo mette a disagio la Provincia di Trento in quanto si viene di autorità a surrogare da quello e se si trattasse di due organi che non hanno la « confusione » delle persone, i cui componenti sono distinti certamente sarebbe inammissibile, ma poiché i membri del Consiglio provinciale sono anche Consiglieri regionali, si chiede la sua opinione di poter accedere a questa richiesta. Questo interrogativo ho posto; non mi è stato risposto, mi è stato detto di aver confusione nelle idee, mentre credo di avere le idee molto chiare. Può darsi che sia una mia presunzione. Oggi come oggi i membri del Consiglio provinciale di Trento, che sono membri del Consiglio regionale, hanno campo di dire: noi rinunciamo a questa prerogativa che spetterebbe al Consiglio di Trento, come tale o no. Questa è l'impostazione se poi si vuole dire noi non vogliamo in nessun caso che la Regione subentri alla Provincia nella proprietà di questo patrimonio intellettuale che noi abbiamo acquistato, allora ci dovrebbe essere un motivo per arrivare a quest'affermazione. Motivi che in linea giuridica non saprei indicare. Sarebbe bene che venissero indicati anche per evitare che si continui a pensare che ci sono anche altri motivi che non siano di ordine giuridico, il che voglio escludere. Se volete, possiamo anche emendare l'ordine del giorno, dire che la Provincia di Trento cede al Consiglio regionale questo progetto. Si può anche farlo!

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): - Non si può!

CAMINITI (P.S.I.): Perché non si può? Non può cedere il progetto? Si cedono patrimoni; lo Stato ha ceduto patrimoni di miliardi alla Regione e la Provincia di Trento non può cedere un progetto alla Regione?! Ma lasciamo andare, non diciamo enormità. Questa sua risposta, signor Assessore, mi preoccupa. Non può?! Ma allora...

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): Non può dirlo qui, ho detto!

CAMINITI (P.S.I.): Allora siamo d'accordo! Perché d'un colpo è diventato molto formalista. Non può dirlo qui perché non è riunito il Consiglio provinciale, siamo perfetta-

mente d'accordo. Ma io dico che il Consiglio regionale, poiché è convocato, può dire che chiede al Consiglio di Trento di sostituirlo; poi il Consiglio di Trento risponderà a questa richiesta. Questo si può fare?

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): Si, questo si!

CAMINITI (P.S.I.): Sia lodato Iddio se si può fare!

BALISTA (D.C.): Hai scoperto l'America!

CAMINITI (P.S.I.): No! Non ho scoperto l'America. Siccome ho le idee sempre confuse vado annaspando in questa confusione per cercare di orientarmi, adesso a forza di andare a destra ed a sinistra c'è l'assessore Turrini che mi ha dato una mano e sono arrivato a galla. Quello che ho capito è questo; il Consiglio regionale può chiedere al Consiglio provinciale di ottenere l'acquisto di questo patrimonio.

Allora modifichiamo l'ordine del giorno in questo senso: il Consiglio regionale chiede, domanda, al Consiglio provinciale di Trento, di ottenere l'acquisto di questo progetto e si riserva, dopo la decisione del Consiglio provinciale di Trento, di acquistarlo e di pagarlo. Quindi proporrò in questi termini l'emendamento all'ordine del giorno.

SCOTONI (P.C.I.): Naturalmente si può discutere molto sulla questione della competenza di un organo o dell'altro; ma io credo che nessuno dei Consiglieri pensi che sia solo questo l'argomento che fa dibattere sulla proprietà del progetto tanto è vero che si è pensato, in Provincia di Trento, a fare un progetto a scartamento normale sebbene la società Tren-

to-Malé, della quale la Provincia di Trento è notevolmente azionista, fosse l'organo da tutti riconosciuto e più competente a predisporre e preparare il progetto.

La questione sta in questi termini: a Roma, al Ministero, ci sono due progetti presentati dalla società, uno di dettaglio a scartamento ridotto e uno, ritenuto non idoneo da tutti i normalisti, per lo scartamento normale. Fino a ieri sera voi sostenavate che, a parte la questione della strada che da tre giorni si è rivelata come situazione che fa ritenere necessario un ulteriore esame di istruttoria ecc., a parte quella, la soluzione a scartamento normale è il minore dei mali. Se però questo progetto non va giù e presto, il Ministero che è dal luglio che ha chiesto questo parere, un bel giorno — dato che si continua a dire che bisogna far presto — dovrà esaminare quello che ha e si troverà di fronte ad un progetto a scartamento ridotto dettagliato sul quale l'organo tecnico può esprimere un giudizio, e d'altra parte un progetto a scartamento normale non di dettaglio, fatto con dei criteri non recenti, non moderni. Quale sarà la scelta? Mi sembra cosa ovvia! Ed allora è proprio quello che diceva Paris ieri, che in fondo la soluzione della strada era una forma per eludere un preciso quesito.

LORENZI (D.C.): No, no!

SCOTONI (P.C.I.): Perché oggi a parte le formalità che sono state superate e che non preoccupano nessuno, oggi in questo caso, praticamente, si impedisce al progetto, sul quale ci siamo espressi ieri (dei due, lo scartamento normale è senz'altro il migliore) di andare a Roma.

LORENZI (D.C.): Chi ha detto? Non l'abbiamo! Balista non l'ha. Non ostacoliamo!

PRESIDENTE: La parola al consigliere Scotoni.

SCOTONI (P.C.I.): Se non lo avete oggi, lo avrete domani, dopodomani, e allora se l'ha il Presidente Magnago votate subito l'ordine del giorno e prendete i soldi. Oppure volete impedire al Presidente Magnago di presentarlo? Perché se l'ha lui certo lo può mandare.

BALISTA (D.C.): Faccia quello che vuole. Io ho letto una lettera dove il professor Zignoli prega di mandare subito il progetto.

SCOTONI (P.S.I.): Lei rivendica questo progetto?

BALISTA (D.C.): Lo rivendico, questo progetto. Sarà convocato d'urgenza il Consiglio provinciale e subito dopo sarà trasmesso al Presidente o a chi si delibererà.

SCOTONI (P.C.I.): Per darlo subito al Presidente del Consiglio? Mi sembra strano, visto che lo ha già in mano!

BALISTA (D.C.): Tutti lo abbiamo.

SCOTONI (P.C.I.): Comunque vi assumerete la responsabilità di questo comportamento, perché in pratica consentirete che Roma, al Consiglio superiore dei lavori pubblici abbia invece del progetto ritenuto migliore, il progetto scadente! Farete voi!

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Quando la diffidenza si mette di mezzo, non c'è mai niente di buono da aspettarsi. Quell'ordine del giorno presentato è un atto di diffidenza.

SCOTONI (P.C.I.): Si, si. Sono tre mesi che stiamo discutendo!

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Allora lei dottor Scotoni ha avuto un momento di torto di non essere presente all'inizio di questa seduta: quando Lei fosse stato presente saprebbe che la prima dichiarazione che ha fatto Balista è stato il suo impegno solenne di mandare quel tale progetto a Roma. Sarebbe semplicemente delittuoso che quel tale progetto, dopo la deliberazione del Consiglio, non arrivasse al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

### SCOTONI (P.C.I.): Presto!

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Almeno in tempo utile. Il pensarlo è una tale ingiuria che non è neppure inconcepibile! Questi uomini che siedono qui su qualunque banco, si trovino anche nei nostri, un minimo di onestà la devono avere!

SCOTONI (P.C.I.): Non ce l'avete mai riconosciuto fino ad oggi! Basta leggere i giornali, ma lasciamo stare...

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Lasciamo stare i giornali! Quando la diffidenza si mette di mezzo non c'è niente da guadagnare! Pensate che quel progetto vada a Roma; in quel senso sono stati dati affidamenti precisi dal Presidente della Giunta provinciale; dopo di che quel tale ordine del giorno sostenuto e votato non ha importanza, è una cosa di assoluto dettaglio che si giustifica solo come diffidenza, e non ha importanza perché il progetto deve arrivare a Roma in tempo. Ma detto questo, quell'ordine del giorno, da un punto di vista dell'impostazione giuridica

and the second development of the first control of the second second country.

di una certa regolarità di un certo rispetto della situazione giuridica, non è accettabile assolutamente non è accettabile, no, perché non potremo mai nè in questo nè in altri casi ammettere il principio che la deliberazione del Consiglio regionale sovrasti ed invada la sfera di poteri, la libertà di determinazione del Consiglio provinciale, qualunque esso sia, perché non c'è confusione di persone, sono organi assolutamente distinti, con funzioni distinte, con diritti distinti, con responsabilità distinte che si devono pronunciare in quanto esistono le competenze nelle forme previste dallo Statuto. Qui non è che si faccia dell'estremo formalismo, nel dire questo diciamo: guardate, la cosa sta in questi termini, vogliamo ricondurre la questione entro un minimo di rispetto alla struttura costituzionale, come sono date dallo Statuto. Vorrei che fosse qui Caminiti, il quale parla di surroga; ma la surroga in diritto esiste per i pagamenti. Qui non si tratta assolutamente di pagare; no, si tratta di un progetto, si tratta di invadere la sfera di diritto di contratto fra commissionario e committente, il committente è la Giunta provinciale, il commissionario è il professionista. Ora, quando si deve arrivare ad invadere su questi rapporti non è di collaborazione che si deve parlare, ma d'invasione, che non è concepibile nei rapporti di mandato, se non con il consenso della parte.

SALVETTI (P.S.I.): Qui siamo al nocciolo; questo, pressappoco, era implicito in quanto dicevo ieri; se il Consiglio regionale adoperasse il verbo « prega » la Provincia di Trento di consegnare questo progetto, per gli ulteriori sviluppi, allora mi pare che con questo invito con questa preghiera si riconosce la proprietà del Consiglio provinciale, tanto è vero che dovrebbe subentrare un atto consensuale della Provincia per aderire alla richiesta; terza

è quella dei proprietari tecnici che dovrebbero consentire a questo trapasso, che era definito innovazione dall'avvocato Odorizzi. Portate su questo terreno, mi pare che le cose non siano difficili, perché se no il Consiglio deve rendersi conto di questo: che il secondo punto della delibera di ieri, come conclusione della Commissione, sarebbe completamente inoperante nei confronti della Presidenza, perché sarebbe costretta a mandare a Roma il progetto, e mentre ubbidisce ad un mandato del Consiglio, urterebbe contro le rivendicazioni giuridiche, secondo me giustificate, della Provincia di Trento. I casi sono due: o una revisione in questo senso dal punto di vista formale (perché non può mandare una cosa che non si ha) oppure, in base all'obbligo, farsi avanti. Ora, da questo vicolo cieco bisogna uscire. Per me, premesso che si tratta di una richiesta che presuppone un consenso che è già un riconoscimento formale giuridico, si potrebbe, visto che ubi maior minor cessat, da un punto di vista pratico, senza confondere i due enti, superare la difficoltà. Resta l'altra domanda: può il Presidente della Giunta, anche volendo, decidere, con la sua Giunta, questa complessa risposta positiva?

# BALISTA (D.C.): No, no!

SALVETTI (P.S.I.): Dice di no; anch'io, da un punto di vista formale, di no. Questo trapasso non lo fate se non siete investiti dal Consiglio provinciale. Ed allora siamo di fronte ad una manovra ritardatrice e sono costretto a riconoscere che da un punto di vista formale quella è la prassi giusta, e l'ha riconosciuto Caminiti, ed in questo momento ed in questa sede è così, perché qui si potrebbe ragionare che il Consiglio provinciale è Trento. Questo è pacifico, quindi urge la questione di tempo. Ora

Odorizzi ha detto che c'è la diffidenza; ammettiamo che in settore ci sia una reale diffidenza; i precedenti potrebbero anche autorizzarla; però io dico: non tutti sono animati dalla identica diffidenza; c'è in tutti la preoccupazione che attraverso un'esigenza formale riconosciuta anche giusta, non si arrivi a questo concreto risultato: di ritardare eccezionalmente! In tempo utile! E' difficile, Presidente Odorizzi sapere quando è il tempo utile. Perché c'è quello dei 5 giorni e delle 48 ore e quello del mese; non sappiamo quello che è il tempo utile. L'unico vero termine è che fra poche ore, fra 3 giorni al massimo, debba partire per Roma quel progetto con la delibera del Consiglio. Se questo non avviene (mi si dirà: per difficoltà formali), avverto che anche coloro che fino a questo momento sono disposti a riconoscere il rispetto che si deve alle esigenze formali, sarebbero costretti a credere che, attraverso la forma, si vuole ammazzare la sostanza, e allora le responsabilità saranno due, una per chi va per una strada ed una per chi va per l'altra.

PRESIDENTE: Vorrei leggere un nuovo ordine del giorno.

CAMINITI (P.S.I.): Se permette vorrei leggerlo io. Io ho voluto con un nuovo ordine del giorno tenere conto delle esigenze formali giustamente prospettate dall' avvocato Balista. Ho voluto inoltre tener conto di quello che diceva l'avvocato Odorizzi al quale vorrei sottolineare che io avevo parlato di surrogazione, e non innovazione, anche perché la surrogazione è possibile in ex lege. Sono due aspetti della surrogazione. Ora naturalmente aveva aggiunto e ripeto, non mi rifaccio ad un parallelo esistente fra la surrogazione e l'atto che facevamo adesso; dicevo che con l'atto nostro si poteva surrogare il diritto dell'altra parte senza par-

lare di innovazione. Comunque, visto che ha voluto scendere al diritto privato senza soffermarsi sulla questione di diritto pubblico, perché avevo fatto una questione di competenza che non mi pare sia stata sfiorata nella sua risposta, ho voluto, a prescindere da tutte queste considerazioni, scendere sul piano pratico e quindi ho formulato questo ordine del giorno:

## « Il Consiglio regionale

Considerato che, in seguito al voto del Consiglio regionale espresso in data 26 novembre è stato dato incarico alla Presidenza del Consiglio regionale di presentare in forma ufficiale il progetto elaborato dal chiarissimo professor Zignoli e dall'ingegner Baudracco;

tenuto presente che il predetto progetto è stato a suo tempo commesso dal Consiglio provinciale di Trento,

### delibera

di rivolgere preghiera al Consiglio provinciale di Trento perché trasmetta, entro brevissimo termine, alla Presidenza del Consiglio regionale il progetto in parola, onde metterla in grado di assolvere al mandato avuto dal Consiglio».

Non ho voluto adottare la formula del tempo utile perché non so che cosa voglia dire « utile ». Per una parte può anche essere presentato. E' un termine relativo. Lasciamo impregiudicata la questione di diritto, della competenza, del pagamento perché queste tutte si possono risolvere successivamente in via amministrativa, ma mi sono preoccupato solo di rendere operante il mandato espresso dal Consiglio, ed in questo modo mi pare che possa essere reso operante lasciando impregiudicate tutte le altre questioni che riguardano la competenza, il pagamento, i diritti d'autore.

DEFANT (A.S.A.R.): Sono firmatario di

quell'ordine del giorno. Ho inteso parlare il Presidente della Giunta regionale di diffidenza e prego di ascoltarmi. Il giorno 23 aprile 1950 il Consiglio provinciale diede incarico alla Giunta provinciale di Trento d'intraprendere le pratiche per poter varare il progetto a scartamento normale. La Giunta diede l'incarico in settembre: 5 mesi dopo che il Consiglio provinciale aveva deciso! I progettisti hanno già ultimato la loro opera e hanno ricevuto si e no il 30% del dovuto. Se il progettista non avesse avuto mezzi propri, a quest'ora il progetto sarebbe in alto mare. L'altro ieri, dopo 30 mesi che si discute di questo problema della Trento-Malé, si salta fuori con il problema stradale. Sono stato sempre alle dipendenze di privati e se avessi agito così, i miei principali mi avrebbero preso per il bavero e mi avrebbero messo alla porta, ed io non avrei potuto prendere nemmeno un centesimo che venisse da loro. E poi si parla di diffidenza! O noi abbiamo una sensibilità e questa deve essere rispettata da tutti, oppure considerateci degli oggetti qualsiasi. Noi sentiamo la stessa responsabilità che voi sentite e pretendiamo che l'esecutivo agisca su preciso mandato del legislativo; e ciò non è stato fatto. E' colpa nostra? La nostra diffidenza la possiedono tutti i cittadini; la nostra condotta la lascio giudicare dai cittadini sulla prassi che quotidianamente si usa nei rapporti privati. Sono in gioco interessi vitali che vogliono essere soddisfatti. Questo è in gioco; e non il prestigio del Presidente della Provincia di Trento o di Bolzano. Gli interessi pubblici hanno la preminenza in questo gioco. C'è la lettera del Ministero che è il supremo organo dirimente e che incarica la Presidenza del Consiglio regionale d'inviare questo progetto. Ma che difficoltà c'è a spedirlo? Tutte le altre questioni sono secondarie; possono essere risolte in altra sede; non vedo assolutamente difficol-

tà. A meno che di tutta questa faccenda non si voglia fare questione politica. Allora sono ben disposto a portarla anche sul terreno politico! Siamo qui appositamente; non abbiamo nessun merito; dobbiamo affrontare e risolvere problemi pubblici e per questo abbiamo presentato un ordine del giorno. Se poi questo esprime diffidenza, lascio ai signori Consiglieri di giudicare se questa diffidenza è fondata o no!

AMONN (S.V.P.): Vorrei dire soltanto che io appoggerei in pieno la proposta e l'ordine del giorno del consigliere Caminiti. Io personalmente sono del parere che la proprietà del progetto spetti alla Provincia. Il fatto che non tutto l'importo è stato pagato, non incide sulla questione della proprietà. Questa proposta ha il vantaggio di eliminare alcuni inconvenienti contro i quali andremmo, se non li accettassimo, perché in prima linea, non possiamo dimenticare che dal mese di luglio il Ministero chiede i progetti ed ha la massima urgenza di averli; noi ieri abbiamo deliberato di inoltrare il progetto tramite il Presidente del Consiglio regionale. Con questo non viene toccato il diritto della proprietà della Provincia; si chiede soltanto che la Provincia dia il progetto entro il termine più breve possibile al Presidente del Consiglio regionale. E credo che questa questione sia risolta in modo soddisfacente perché a noi preme soltanto che il progetto venga finalmente inoltrato al Ministero che lo richiede.

Devo aggiungere un'altra cosa per quello che ha detto l'ingegner Unterrichter. Questo progetto non è stato dato dalla Commissione al Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale lo ha avuto, mi pare, dall'ingegner Baudracco. D'altra parte è comprensibile che il Presidente del Consiglio regionale si interessi, perché ha letto le conclusioni alle quali è arrivata la Commissione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Caproni. Io pregherei di stare su questo ordine del giorno. E' stato letto un primo e un secondo ordine del giorno. Dite se siete d'accordo o meno. Dite i motivi; noi passiamo a votare.

CAPRONI (P.P.T.T.): Non voglio abusare della pazienza dei Consiglieri, ma ritengo di dover precisare un po' meglio due lati della questione prospettata fino a questa mattina. Non so in base a quali criteri e in base a quali concezioni i Consiglieri provinciali di Trento si siano decisi a discutere sulla commessa del progetto di costruzione al professor Zignoli e all'ingegner Baudracco. Ricordo però bene che al momento in cui è saltato fuori il problema in sede di Consiglio provinciale di Trento, qualcuno si è posta la domanda: ma che stiamo facendo noi Consiglieri provinciali? Un affare di nostra competenza e di Statuto? Lo Statuto evidentemente conglomera nelle competenze regionali gli affari relativi ai trasporti. E allora qualcuno ha risposto a questa domanda, non ricordo bene in questo momento se in forma pubblica, cioè in Consiglio, o in forma privata a tu per tu, qualcuno ha osservato: « Guardate che se il Consiglio provinciale è chiamato a discutere e prendere una posizione in questa materia, esso è chiamato a farlo come organo consultivo della Giunta per scaricarlo della sua responsabilità, in quanto la Giunta è interessata in questo problema perché la Provincia è azionista della Trento-Malé ». Quindi qui si è determinato. Almeno, se io ho accettato di fare una discussione in sede provinciale di Trento, non l'ho fatto in quanto abbia ritenuto che il Consiglio provinciale abbia una competenza specifica in questa materia e domani possa subentrare un conflitto di competenze fra Provincia e Regione, l'ho fatto in quanto ero convinto che non era male che il Consiglio provinciale si fosse interessato del problema in quanto la Giunta doveva prendere una determinazione in merito, perché la Giunta è azionista della Trento-Malé.

Sotto questo profilo, non vedo dal punto di vista formale nessun conflitto di competenze fra Consiglio provinciale di Trento come tale e il Consiglio regionale come tale. Semmai, vedo un rapporto fra un committente che ha avuto la Giunta provinciale di Trento e chi doveva eseguire l'opera, e questo rapporto lo vedo soprattutto sotto una luce.

Si è parlato di surrogazione, di innovazione, ecc.. Non si tratta di una compravendita di mobili in qualità e quantità, dopo fatto il contratto, se si trattasse di una compravendita sono legittimamente proprietario della cosa. Qui si tratta della commissione di un'opera che è stata eseguita. Si tratta di vedere in quale rapporto durante l'esecuzione di quest'opera si è venuto a trovare chi ha avuto la commessa dell'opera nei confronti dell'attuale committente. I rapporti sono esclusivamente di natura finanziaria; per chi ha avuto commessa l'opera lo scopo finale da raggiungere è quello di incassare il corrispettivo, quando i rapporti corrono normali, quando cioè i pagamenti vengono fatti normalmente secondo la prassi, almeno professionale, in uso. Non c'è da discutere, sono convinto che se i rapporti sotto questo profilo fossero corsi normali, nessuno avrebbe mosso obiezioni, cioè l'opera sarebbe stata consegnata al committente al termine presumibilmente utile in uso e coloro che sono stati commessi a fare quest'opera avrebbero ricevuto il loro pagamento. Viceversa la complicazione è sorta in quanto che sono sorte delle remore nell'esecuzione di questi pagamenti. Ma entra l'interesse del Consiglio regionale. Oggi il progetto si trova in mano al Presidente del Consiglio regionale. Può nascere da questo fatto un conflitto

and the market hard the second and the second secon

di competenza fra Consiglio regionale e Consiglio provinciale di Trento come tale? Non lo vedo! Anche se il Consiglio provinciale di Trento è il committente effettivo di quest'opera, perché coloro che hanno avuto la commessa dell'opera non hanno obbligo di consegnare al committente quando si trovano di fronte ad una inadempienza da parte del committente, se non altro parziale. Chi ha avuto la commessa dell'opera...

UNTERRICHTER (D.C.): Zignoli non ha mai presentato specifiche; quindi non pretende niente.

PRESIDENTE: C'è già l'ordine del giorno di Caminiti che tutti accettano.

CAPRONI (P.P.T.T.): Io faccio riserve sull'ordine del giorno di Caminiti, perché non vedo la possibilità... (rumori). Se il Consiglio regionale fa proprio quel progetto ordinato dal Consiglio provinciale di Trento, non vedo assolutamente nessuna incompetenza; rimane un rapporto extra statuto.

ERCKERT (S.V.P.): Sarò breve. Ieri il Consiglio ha deliberato di incaricare il Presidente del Consiglio di dare il parere se preferiamo la ricostruzione della Trento-Malé a scartamento normale, per presentare a questo scopo un progetto che preveda la ferrovia a scartamento normale. Ora che cosa fa oggi il Presidente? Deve o provvedere per un nuovo progetto o vedere come si può avere il progetto già esistente. E mi sembra l'unica via giusta quella che il Consiglio preghi il Consiglio provinciale di Trento di cedere questo progetto, o pregare che venga trasmesso invece che al Presidente della Giunta provinciale, al Presidente del Consiglio regionale. Quindi sono fa-

vorevole all'ordine del giorno presentato dal consigliere Caminiti.

PARIS (P.S.U.): Volevo invitare il Consiglio ad aver rispetto di se stesso.

PRESIDENTE: Es kommt die Tagesordnung Caminiti zur Abstimmung; die sagt folgendes: Der Landtag von Trient wird eingeladen, das Projekt Zignoli dem Präsidenten des Regionalrates in kürzester Zeit zu übermitteln, damit er es nach Rom an das Ministerium schicken kann, so wie es gestern vom Regionalrat beschlossen worden ist. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben.

E' posto ai voti l'ordine del giorno Cami niti: 36 favorevoli; 3 astenuti.

L'ordine del giorno Scotoni è ritirato.

Ordine del giorno Defant, Cristoforetti, Caminiti. (Legge).

CAMINITI (P.S.I.): Dopo le ampie discussioni che si sono fatte, dopo le preoccupazioni di diffidenza che hanno un po' amareggiata questa discussione, non vorrei dare eventualmente l'occasione a qualcuno di dire: questo ordine del giorno è stato ispirato da diffidenza. Quindi, per parte mia, ritiro la firma da questo ordine del giorno, in quanto che ritengo che una volta chiaritosi l'argomento riguardante la competenza, una volta ottenuta la votazione di ieri circa il progetto da mandare al Ministero, una volta avuta l'approvazione anche dai colleghi di Trento che con questa votazione si sono impegnati a far avere alla Presidenza del Consiglio il progetto, penso che non sia il caso di insistere su altre questioni. Questo è un pensiero mio personale. Nulla vieta che ove questo progetto non andasse avanti, il Presidente del Consiglio stabilisca di fare qual-

and a second advantable for the second

che atto in modo che il progetto vada ulteriormente avanti. Per desiderio di portare una maggior distensione in seno al Consiglio stesso per gli ultimi dibattiti, io ritiro da parte mia l'ordine del giorno.

DEFANT (A.S.A.R.): Come firmatario di questo ordine del giorno non posso condividere quanto espresso adesso da Caminiti che diligentemente si è occupato della faccenda; ma in questo campo non c'è diffidenza; quella commissione di membri di maggioranza e di minoranza, non esige che vada a Roma uno della minoranza; può andare uno della maggioranza; se è contrario, può dire che è contrario e così compie il suo dovere di Consigliere regionale. Non c'è niente di straordinario se membri di questa commissione, che si sono mostrati così diligenti nell'assolvere il compito dato loro dal Consiglio, siano presenti a richiesta o senza richiesta per la maggioranza e per la minoranza. Non c'è niente di male; anche rispetto all'organo dirimente credo che sia compiere un atto di serietà, perché se il Ministero si trovasse di fronte ad un punto oscuro, è giusto che ci sia qualcuno, partito dalla sede dove è stato elaborato il progetto, che dia schiarimenti nel senso favorevole ed anche sfavorevole. Io quindi trovo giustissima questa richiesta, che non pesa eccessivamente sul bilancio del Consiglio.

PRESIDENTE: Lei non ritira la firma?

DEFANT (A.S.A.R.): Non ritiro la firma.

PRESIDENTE: Allora l'ordine del giorno deve essere discusso. Il testo è conosciuto e lo traduciamo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Text der Tagesordnung ist folgender:

« Der Regionalrat drückt der Kommission sein Lob aus für die vollzogene Arbeit und beauftragt die Kommission, weiterhin durch ihre Mitglieder das Schicksal des Projektes über den Bau der Trento-Malé-Bahn auf Normalspur zu verfolgen, damit den Transportministerium und Hohen Rat für öffentliche Arbeiten alle Aufklärungen übermittelt werden können, die notwending sein sollten, um das Projekt baldmöglichst ermöglichen zu können ».

PARIS (P.S.U.): Dichiarazione di voto. Io, intanto, mi astengo dal votare perché c'è dentro la lode ad una Commissione di cui faccio parte. Quindi l'astensione è giustificata. Ma dico di più, che io ho fiducia che la Giunta sia animata da tutto il rispetto per le decisioni prese dal Consiglio, anche se i membri di Giunta hanno votato contro la decisione, sono quelli chiamati ad andare in sede competente a discutere, perché non condivido il parere che vada la Commissione a discutere. Non vedo in che veste possa andare la Commissione. E' un membro della Giunta regionale che deve fare. Ho fiducia che la Giunta farà tutto il possibile perché il Consiglio superiore dei lavori pubblici esamini con tutta obiettività, e se i membri della Giunta sono chiamati a dare il loro giudizio lo diano con obiettività.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio regionale - IND.): Appoggio l'ordine del giorno per una ragione semplicissima. Molte volte, infinite volte, più volte di quello che non si sarebbe dovuto, ho sentito dire in quest'aula, che non si conosce questo, o quello, anche se sono tre anni che corrono documenti e testi e discussioni, di cui ognuno poteva prendere visione, perché sono atti resi di ragione pubblica e discussi in pubblico. Fra gli organi, di tutti

il più preparato, per conoscere particolari anche della discussione che si riferisce allo scartamento ridotto e normale, è proprio la Commissione legislativa regionale per i trasporti, perché solo essa in due mesi di lavoro lungo, intenso e diligente, ha esaminato sui testi scritti ed ascoltando le testimonianze portate dai diretti collaboratori ed esecutori, quali sono le impostazioni del problema sotto l'aspetto economico e tecnico, e sotto quello dei rapporti con il compartimento delle ferrovie dello Stato, circa le difficoltà eventuali di trazione e di movimento; non c'è in questo Consiglio nessun gruppo di persone tanto informate quanto la Commissione legislativa regionale per i trasporti. Perciò ritengo che quel plauso sia giustificato e che sia giusto anche dire che la Commissione dei trasporti, riunita quando e come vorrà, dia incarico di recarsi a Roma a membri suoi, che essa stessa destinerà. Questa è la ragione pratica e concreta per cui ritengo utile e conveniente che quest'ordine del giorno venga approvato.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Gruppe der Südtiroler Volkspartei hat gestern für die Annahme des Antrages der gesetzgebenden Kommission gestimmt, und zwar weil sie der grundsätzlichen Überzeugung war, dass es in die Zuständigkeit des Regionalrates fällt, über die Anwendung eines Reichsgesetzes zu entscheiden, das die Modernisierung einer Bahn in der Region vorsieht, mit entsprechenden Mitteln, und zwar als Gegenleistung für einen Verzicht der Region auf eine gewisse Einnahme. Es hat sich also um die Anwendung eines Gesetzes über die Modernisierung einer Bahn in der Region gedreht. Damit soll nicht gesagt sein, dass wir uns gegen die Idee und gegen die Nützlichkeit des Ausbaues des Strassennetzes in Nonsberg und Sulzberg als solche wenden. Es

is für uns klar, dass die Gegenleistung von Seiten des Staates für diesen Verzicht von Seiten der Region auf die bewusste Einnahme nicht als einzige Gegenleistung zu werten war, sondern dass noch andere Gegenleistungen im Rahmen derselben Abmachung zu erwarten sind usw., insbesondere für die Modernisierung von Bahnen in Südtirol. Andererseits war es uns klar, dass eine Umdisponierung dieses Betrages für den Ausbau eines Strassennetzes nicht mit dem Gesetz im Einklang zu bringen ist, auch gegenüber der früheren grundsätzlichen Abmachung, ein Unrecht gegenüber der Provinz Südtirol dargestellt hätte, indem dieser Betrag für den Ausbau eines Strassennetzes verwendet worden wäre. Im übrigen sind wir der Ansicht, dass sowohl im Falle von Nonsberg als auch in Sulzberg die Strasse von Notwendigkeit und Nützlichkeit wäre. Ich möchte hier erwähnen, dass zur selben Zeit, als im Nonsberg die Schmalspubahn gebaut worden ist, im Jahre 1906, im Vinschgau die Normalspur gebaut wurde. Das Nonstal hat doppelt soviel Einwohner und doppelt soviel Gemeinden als der Vinschgau. Im Vinschgau gibt es eine Bahnverbindung und eine Strassenverbindung; sie sind beide voll ausgenützt und nicht mehr wegzudenken. 80% der Obstexportes, der grossen Obstproduktion des Vinschgaues, geht über die Bahnlinie. Ich glaube, wenn dem Nonstal durch eine Normalspur, durch den Ausbau des Strassennetzes, gedient ist, dies nacheinander bewerkstelligt werden muss. Ich erachte die Annahme oder Nichtannahme dieser letzten Tagesordnung als eine unwichtige Angelegenheit. Es war gestern nicht und soll auch heute nicht eine Frage des Vertrauens oder Misstrauens gegenüber der Regionalregierung sein. Ich erachte die Annahme der Tagesordnung nicht als Misstrauensvotum gegenüber der Regionalausschuss. Ich glaube, dass es so oder so von

the form the second that the largest techniques are

keiner grossen Wichtigkeit sei, ob diese Tagesordnung als solche angenommen werde, nachdem jedes Organ, der Regionalausschuss, das Regionalratspräsidium und die Kommission im Sinne des bereits Beschlossenen ihre Pflicht tun werden.

(Il gruppo della S.V.P. ha votato ieri per l'accoglimento della proposta della Commissione legislativa e ha ritenuto di stretta competenza del Consiglio di pronunciarsi sull'applicazione di una legge statale che prevedeva lo stanziamento per l'ammodernamento della Trento-Malé e in quanto allo stanziamento era una contropartita alla rinuncia da parte della Regione stessa. Era chiaro per noi che questa legge statale rappresenta solo una parziale contropartita per quella rinuncia, in quanto anche nell'Alto Adige, nella Provincia di Bolzano, ci sono delle terrovie da modernizzare. Inoltre era per noi chiaro che la soluzione da praticare in base a questa delibera del Consiglio, cioè la costruzione con scartamento normale della ferrovia, non rappresenta una soluzione esauriente del problema delle comunicazioni della Valle di Non, che cioè accanto ad una ferrovia normale ci vuole una sistemazione della rete stradale della valle stessa. Avrebbe però rappresentato anche un'ingiustizia rispetto alla provincia di Bolzano, se questa somma fosse stata impegnata unilateralmente per il potenziamento della rete stradale in una valle sola della Regione. Mi richiamo alla Valle Venosta, dove nel 1906, nella stessa epoca che è stata costruita la ridotta in Val di Non, è stata costruita la normale. Da allora la Venosta possiede un'ottima ferrovia normale e un'ottima rete stradale. Nello stesso tempo in cui è stata costruita la ferrovia normale in Venosta; da allora quella valle ha avuto uno sviluppo grandioso. Essa possiede, come ripeto, una ferrovia normale ed un'ottima rete stradale. E' una valle che ha una notevole produzione di frutta; nonostante che la rete stradale sia sfruttata in tutti i sensi, la Venosta esporta la sua frutta, per l'80% sui binari. Nè la ferrovia nè la strada potrebbero mancare; non possiamo fare a meno nè dell'una nè dell'altra. Quindi auspichiamo che per la Valle di Non, risolta la questione della ferrovia con i mezzi che conosciamo, si possa arrivare anche alla sistemazione stradale, come è necessario per i tempi moderni. Ritengo poi che l'accoglimento o meno di questo ordine del giorno non sia di grande importanza e che, sia il nostro voto di ieri sia il nostro voto di oggi non hanno rappresentato un voto di sfiducia rispetto al Governo regionale, come l'accoglimento di quest'ordine del giorno non rappresenterebbe un voto di sfiducia, in quanto ciascuno, la Giunta regionale, la Presidenza del Consiglio regionale, la Commissione regionale, agiranno, sono convinto, in base alle deliberazioni prese per attuare quanto è nella volontà della collettività).

BANAL (D.C.): Nell'ordine del giorno presentato dall'ingegner Unterrichter era già espresso il nostro ringraziamento alla Commissione per il lavoro che aveva fatto e su questo non ho niente da dire. Non siamo d'accordo invece sulla via che si vuole seguire per far giungere a Roma un progetto e far eseguire i lavori a Roma, perché siamo certi che seguendo quanto indicato nell'ordine del giorno si arriverà a ritardare la trattazione del progetto e per questo voteremo contro.

AMONN (S.V.P.): Ich schliesse mich den Ausführungen des Herrn Doktor Benedikter an, der gesagt hat, dass es unwichtig ist, wie man sich zu dieser Tagesordnung stellt, effektiv ist es meiner Meinung nach nicht notwendig

The state of the s

und wir stehen nicht darauf an, dass man der Kommission ein besonderes Vertrauen ausspricht. Denn die relazione und der Beschluss, zu dem die Kommission gekommen ist, durch den Regionalrat, ist ja schon an und für sich eine Zustimmung zur Tätikgeit der Kommission. Was den zweiten Teil der Motion anbelangt, so muss ich sagen, dass ich dagegen bin; denn ich glaube nicht, dass es jetzt noch Aufgabe der legislativen Kommission ist, sich mit Dingen zu befassen, die die Organe, denen die Aufgabe übergeben worden ist, sicherlich im Sinne des Regionalrates durchführen werden. Wir können überzeugt sein, dass das Projekt durch den Präsidenten, sobald er es von der Provinz bekommt, an das Ministerium weitergegeben wird, und damit ist der Zweck erreicht, den man dem Regionalrat gestellt hat. Ich bin infolgedessen der Meinung bzw. persönlich der Ansicht, dass man diese Motion nicht annehmen soll. Ich persönlich werde dagegen stimmen.

(Ho detto che anch'io condivido il parere del consigliere Benedikter, il quale ha detto che questa mozione non ha una grande importanza, tanto più che, implicitamente, accogliendo la relazione e le conclusioni alle quali è arrivata la Commissione, il Consiglio regionale ha espresso la lode implicitamente. Non condivido la seconda parte di questa mozione, perché non sono del parere che sia ancora compito della Commissione legislativa di occuparsi di una faccendo che diventa atto amministrativo. Noi possiamo oggi essere sicuri che il progetto a scartamento normale viene inoltrato al Ministero e così noi possiamo essere tranquilli sulla questione. Perciò, io personalmente proprio per quella seconda parte, voterò contro la mozione).

PRESIDENTE: Allora metto in votazione l'ordine del giorno: 5 favorevoli, 20 contrari, 14 astenuti. L'ordine del giorno è respinto.

(Es kommt die Tagesordnung zur Abstimmung. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. 20 dagegen, 14 dafür und 5 Enthaltungen).

Si passa al 2. punto dell'ordine del giorno: faccio la proposta di sospendere ma di ricominciare alle 14.

La seduta è tolta.

(Ore 11.45).

Ore 14.25.

Assumé la Presidenza il vice-Presidente dottor Menapace.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. Si dà lettura del processo verbale non letto questa mattina e che si riferisce al giorno 26 novembre 1951.

PANIZZA (D.C.): (legge il verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Si ritiene approvato.

- 2. punto dell'ordine del giorno: « Discussione sulle relazioni informative sull'entrata in vigore delle Norme di attuazione:
  - a) del Presidente della Giunta regionale;
  - b) dell'Assessore all'agricoltura e foreste;
  - c) dell'Assessore agli affari generali;
- d) dell'Assessore all'industria, commercio, turismo e trasporti;
  - e) dell'Assessore ai lavori pubblici ».

BENEDIKTER (S.V.P.): Propongo anzitutto che la discussione si faccia su tutte le

relazioni e non su ogni relazione successivamente, in modo da abbreviare la procedura.

PRESIDENTE: E' un oggetto solo; quindi si può fare la discussione su tutto il complesso.

BENEDIKTER (S.V.P.): Io non mi propongo di fare un esame delle Norme di attuazione in base al quesito se rispondono o meno ad una esatta interpretazione ed attuazione dello Statuto. Tale esame deve essere ancora fatto e deve portare ad una conclusione; circa un'eventuale esame di singole Norme, e di questo decreto, vorrei semplicemente additare al Consiglio, senza entrare in disquisizioni giuridiche, alcuni punti di ripercussione pratica che queste Norme avrebbero entrando in funzione. Secondo me esse non rispondono a quelle che erano attese ed effettivamente volute, nell'impostazione dello Statuto; nel metodo pratico non vi sono effetti salutari da questa entrata in funzione. Ometto tutti quei punti che hanno carattere più giuridico che pratico. Abbiamo l'articolo 27 del decreto delle Norme di attuazione che prevede la creazione di una commissione regionale per i ricorsi in materia di commercio stabile ed ambulante. Qui c'è un preambolo il quale dice: « Fino a quando non sia diversamente disposto con legge dello Stato, le attribuzioni che il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, demanda alla Giunta provinciale amministrativa, spettano nella Regione ad una Commissione regionale nominata dal Presidente della Giunta regionale ». Questa formulazione dell'articolo 27 contiene una contraddizione in quanto, da una parte, la competenza a decidere di questi ricorsi è deferita ad una Commissione regionale, in quanto nominata dalla Regione, composta di rappresentanti nella grande prevalenza regionali, d'altro canto si fa riserva, cioè fino a quando non sarà diversamente disposto da legge dello Stato. Ora, o dà una competenza che spetta alla Regione o non spetta alla Regione. Sappiamo che la Regione ha la competenza secondaria in materia di incremento delle attività commerciali; ora sembra che coloro, che ammettono alla Regione questa competenza, ritengano che l'ordinamento delle attività commerciali sia un presupposto all'incremento, e quindi all'ordinamento dell'attività commerciale e alla regolamentazione delle attività commerciali e che quindi rientri anche nella competenza dell'incremento delle attività commerciali, competenza sempre secondaria e non di principio, in quanto la legislazione di principio spetta allo Stato.

Ora sappiamo che dall'articolo 13 dello Statuto d'autonomia tutte le potestà amministrative, sia nelle materie primarie che secondarie, spettano alla Regione. Non c'è differenza nell'applicazione dell'attività legislativa fra materia di primaria e secondaria competenza. Questo preambolo è pericoloso per la futura esplicazione dell'attività legislativa della Regione in materia. In questa stessa sessione abbiamo una legge sulle licenze di commercio e con questa legge il Consiglio ha avocato a sè una competenza. E il Consiglio contraddisce a questo preambolo con questa legislazione. Spero e auguro che la legge sulla revisione delle licenze di commercio possa entrare in vigore e quindi esautorare questo preambolo. La creazione di una Commissione regionale non è certamente la soluzione più felice. In tutte le altre province d'Italia, dove non esiste l'autonomia, c'è una giunta provinciale amministrativa che decide, cioè un consesso provinciale. Sappiamo che in base alla elezione dei consigli provinciali, le giunte provinciali amministrate hanno una amministrazione che è per la metà o per quasi

la metà — o sono 5 e 5 o 6 e 4 — gli elementi provinciali eletti, quindi, cioè, una garanzia di rappresentanza popolare; nella nostra Regione, in base all'attuazione dello Statuto di autonomia, abbiamo un appesantimento di questo congegno che deve decidere in seconda istanza dei ricorsi per le licenze commerciali, in quanto c'è una commissione regionale più numerosa che non può non funzionare con maggior intralcio in quanto i membri di una provincia saranno poco interessati circa le sorti dei ricorsi che riguardano esclusivamente l'altra provincia e viceversa. Si potrebbe forse, a prescindere da eventuali modifiche di quest'articolo delle Norme di attuazione, trovare praticamente una via per facilitare il funzionamento della commissione stessa, nel senso di lasciare l'istruttoria, almeno dei ricorsi, a quell'ufficio che finora istruiva le licenze nelle province e quindi lasciare che questo ufficio, che ha il controllo degli uffici dei comuni e tutti gli altri aspetti, possa fare l'istruttoria, cioè possa raccogliere quelle informazioni e deduzioni e contro deduzioni del comune e della parte interessata. Poi nella riunione della commissione regionale riferire sull'istruttoria compiuta. Una conferma del mio punto di vista che si tratta di un preambolo e che nel preambolo all'articolo 27 si tratta di una petitio principii e nella relazione stessa della commissione interministeriale delle Norme di attuazione, la quale in altro punto, dove si parla della competenza regionale in materia di industria e commercio non voleva esprimersi sull'estensione di questa competenza e rinviava a quella che sarà la definitiva esplicazione dell'attività legislativa della Regione, dove, caso per caso, secondo singole leggi si potrà decidere se approvare o meno la legge. All'articolo 36 che riguarda il commercio con l'estero, la Regione in base all'articolo 74 dello Statuto, aveva facoltà di autorizzare

operazioni di scambio. Ora queste autorizzazioni ed operazioni di scambio vengono limitate, in quanto le autorizzazioni possono essere date solo in conformità alle disposizioni riguardanti lo scambio ed il commercio con l'estero e materia monetaria. Questa è indubbiamente una limitazione che non era contenuta nello Statuto. Sappiamo che gli attuali trattati di commercio non prevedono più questa operazione, questa clausola di compensazione ed affari di reciprocità, con ciò cade praticamente la possibilità pratica di un intervento della Regione, in questo campo, di una propria facoltà di autorizzare operazioni di scambio nei limiti previsti e quindi cade anche la possibilità di un ulteriore accordo, cosiddetto preferenziale, come quello Trentino Alto Adige - Tirolo Vorarlberg.

Articolo 49. Anche questo è soppresso nel contenuto. E' la portata delle disposizioni di Statuto, in quanto i presidenti della giunte provinciali a norma dello Statuto hanno assunto precise competenze, cioè le competenze del prefetto e del questore su determinate materie elencate all'articolo 16 dello Statuto. In queste materie i presidenti della giunta sono subentrati all'autorità provinciale di P.S. e ne hanno assunto in pieno i poteri. Quindi nessuna delega, ma demolizione di competenze. Dove non c'è delega non può esserci controllo fra un altro ente ufficiale o emissario dello Stato nella Regione: il Presidente della Giunta provinciale è ufficio autonomo. Non potrà certamente applicarsi il 2. comma dell'articolo 76 che prevede il controllo dello Stato sulla Regione e sulle Province in materia dove è stata conferita una delega extra Statuto, mentre le competenze del Commissario del Governo sono circoscritte nell'articolo 77 dello Statuto. Un paradosso addirittura lo vediamo nella trasformazione operata per la presenza o composizione delle commissioni ausiliarie nelle funzioni del Presidente della Giunta provinciale in materia di pubblica sicurezza e precisamente nelle commissioni per gli esercizi pubblici, articolo 52. Siamo arrivati ad un paradosso che in base alle Norme di attuazione questa Commissione che dà il proprio parere il quale ha un carattere vincolante, negativo dove la Commissione dà parere positivo per l'emissione di una licenza per esercizio alcoolico, il Presidente della Giunta può negarlo. Ma quando la Commissione dà parere negativo, il Presidente non può più concedere licenze. Ora, fino all'entrata in vigore delle Norme di attuazione, questa Commissione era presieduta dal vice-Commissario del Governo e dal vice-Prefetto delegato, oggi è presieduta dal Presidente della Giunta. Allora vi entrava come rappresentante della Provincia un delegato della Provincia, ora invece questo rappresentante della Provincia è scomparso e avete un secondo funzionario di pubblica sicurezza. Quindi nella Commissione abbiamo due funzionari di pubblica sicurezza invece di uno, ed abbiamo il Presidente della Giunta provinciale, il quale si trova in minoranza rispetto ad elementi che si potrebbero chiamare governativi. In sostanza presiede una Commissione la quale è padrona di dare un parere che lega il Presidente nella esplicazione della facoltà conferitagli ad personam dallo Statuto, cioè il conferimento delle licenze; e pure essendo il Presidente, non ha peso eccessivo nell'emanazione di questo parere che poi lo vincola. In materia di finanza locale: anche qui è stata adottata all'articolo 60 una soluzione che dicesi provvisoria, come per la Commissione per i ricorsi in materia di licenze di commercio, per arrivare alla costituzione di una Commissione qualsiasi che possa finalmente sbrigare questi diversi ricorsi accumulatisi. (Nel caso della finanza locale a migliaia, nel caso delle licenze di commercio per centinaia); pur d'arrivare ad una Commissione si è arrivati a questa formulazione che è anche qui contradditoria e pericolosa per i successivi sviluppi e soprattutto per quella che è l'affermazione conseguente alla competenza regionale. E' una Commissione governativa, questa volta. Anche qui il contenuto è una petitio principii, cioè si dà come già deciso e univoco un principio che è ancora molto discusso e mai è stato risolto in via definitiva e valevole dalla scienza: cioè che questa azione della Giunta provinciale amministrativa abbia carattere giurisdizionale. Non entro nella questione giuridica, ma comunque non è così pacifico. Tuttavia il preambolo si rinvia al riordinamento del contenzioso tributario. Questa è già una petitio principii non ammissibile ed inoltre se doveva rinunciare, ammesso e non concesso che trattandosi di contenzioso tributario, dovevano farsi precisi riferimenti non a leggi della Repubblica in generale, ma all'ordinamento previsto dallo stesso Statuto della giustizia amministrativa nella Regione. Quindi, caso mai si dovesse rientrare nel contenzioso tributario, questa materia dovrebbe rientrare nella competenza di quella giustizia amministrativa nella Regione. Anche qui non si può dire che sia stata migliorata l'impostazione della Commissione nel senso di un maggior autogoverno ed autocontrollo, come sarebbe nello spirito dell'attuazione di uno statuto di autonomia. Infatti, se si pensa che in questa Commissione dovrebbero essere rappresentati non solo coloro che hanno interessi da tutelare per introitare il più possibile, perché le finanze pubbliche possano funzionare, ma anche coloro che pagano l'imposta stessa. Vediamo che come rappresentante di chi paga le imposte ce n'è uno solo, cioè il membro designato dalla Camera di commercio.

In ultimo arrivo all'articolo 62. Qui la fa-

coltà di visione degli accertamenti negli uffici tributari, prevista dall'articolo 71 dello Statuto, deve ritenersi limitata ai tributi che sono attribuiti, in tutto o in parte, alla Regione e alle Province. Ritengo questa una limitazione non solo giuridicamente intollerabile, ma anche pericolosa, in quanto la cointeressenza della Regione ad un accertamento esatto dell'impostazione tributaria, viene limitata al gettito dei contributi che sono attribuiti in tutto o in parte alla Regione, come se la Regione avesse reclamato la cointeressenza per i contributi che le interessano, quasi per dar retta a quelli che dicono « la Regione ci porta un gravame fiscale, direttamente o indirettamente, con nuovi contributi o con contributi successivi ». Mentre il nostro interesse, col reclamare qualche cosa di simile, era quello di arrivare ad una maggiore perequazione tributaria nella Regione stessa e rispetto alle altre regioni. Arriviamo alle relazioni dei signori assessori: qui si constata un fatto strano, che cioè nell'Assessorato agricoltura e precisamente negli uffici dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura, continuano ad essere immessi da parte dello Stato, senza un consenso della Regione, nuovi elementi, (tra l'altro in base a una richiesta che sarebbe partita dalla Regione stessa), d'impiegati da passare dai cessati uffici provinciali statistici economici dell'agricoltura, e inoltre, in continuo flusso, impiegati che sono comandati dal Ministero o comunque dagli uffici statali agli uffici della Regione. Senza il consenso della Regione o il parere della Regione, come è previsto dall'articolo 39 dello Statuto. Io credo che le Norme di attuazione e precisamente gli articoli 88, 89, 90, le Norme transitorie sul personale che contengono il trasferimento e il comando del personale presso gli uffici passati alla Regione, non implichino del tutto una rinuncia della Regione a quelle sue tesi, per

cui la Regione ha fatto presenti e alla quale io non so se abbia rinunciato ufficialmente; cioè della non applicabilità della Regione dell'articolo 8 delle Norme transitorie della Repubblica, il quale può riferirsi esclusivamente alle regioni normali e non alle regioni a statuto speciale, dove si prevede che leggi della Repubblica regolino il passaggio... (legge).

Ora so che la Regione ha affermato la non applicabilità di questa disposizione. So che lo Stato non ha condiviso questo parere della Regione, tuttavia so che nessuna delle due parti è addivenuta ad una rinuncia del proprio punto di vista. Praticamente si è arrivati al comando del personale dello Stato, esistente presso gli uffici passati alla Regione. Resta che gli uffici siti nella provincia di Bolzano hanno esigenza imperiosa di soddisfare finalmente all'obbligo espresso in linea di principio della bilinguità, ed anche all'obbligo sancito in altre leggi dello Stato della partecipazione della popolazione italiana del gruppo etnico tedesco alla pubblica amministrazione. Del resto se non si può dar ragione allo Stato in questa sua prassi sembra però che si dovrebbe, prima o poi, come si dice nel nostro gergo, spazzare davanti alla casa nostra, perché la Regione, che dovrebbe andare avanti con il buon esempio, non ha dato un buon esempio. Non vorrei formalizzarmi su una cifra in più o in meno, ma nell'amministrazione centrale della Regione a Trento sono assunti circa 75 impiegati di cui 35 di concetto, di cui 5 appartenenti al gruppo etnico tedesco, di cui 3 o 4 di concetto; al di là di questi 5, ce ne saranno altri 5 padroni della lingua tedesca e non di più. La corrispondenza cioè i provvedimenti scritti dalla Regione, a cominciare dalle circolari che partono dalla Giunta regionale sono quasi esclusivamente, salvo casi singoli dell'Assessorato all'agricoltura e foreste, mandati anche nella provincia di

Bolzano, agli uffici pubblici e privati, in lingua italiana. Di più, venne prescritto recentemente dall'Ufficio della Giunta regionale che enti pubblici e privati, quando forniscono documenti alla Giunta regionale in concessione con domande di contributo, abbiano a redigere questi documenti esclusivamente in lingua italiana. Si dice che questi atti di liquidazione devono essere redatti in lingua italiana secondo le norme richieste per i lavori sovvenzionati dalla Regione. Io domando: dove sono queste Norme? So che esistono invece altre Norme, a cominciare dal trattato di Parigi, che è legge speciale dello Stato italiano, fino alla legge n. 825 del 22 dicembre 1945 che ammette l'uso della lingua tedesca nelle amministrazioni politiche degli uffici amministrativi e giudiziari, e prevede che gli atti ufficiali siano redatti in lingua tedesca. Tutti conoscono l'articolo 85 dello Statuto speciale che statuisce il diritto a quelli di lingua tedesca di corrispondere nella loro lingua con gli uffici provinciali e con gli uffici regionali che esercitano competenze regionali. Certamente con la composizione etnica del personale impiegato presso la Giunta regionale a Trento, non si può ritenere garantita a sufficienza la bilinguità.

Nella nostra richiesta di una maggiore immissione di elementi del gruppo tedesco presso l'amministrazione regionale, non è certamente insita un'intenzione di creare a Trento una colonia tedesca. Questo spero non sia neanche lontanamente, perché lo scopo pratico di questa immissione, oltre che rispettare un preciso dettato di legge, e oltre che rispondere ad una esigenza della bilinguità, è di avere elementi che servano di contatto vivo con la Provincia di Bolzano. Quindi a nulla serve che questi elementi siano costretti a stabilirsi in modo definitivo nella città di Trento, perché certamente perderanno il contatto con la popolazione te-

desca della provincia di Bolzano ed è quello lo scopo pratico di cui s'intende oltre che il contatto di lingua, scopo di contatto vivo con la Provincia di Bolzano. E credo che questo serva per la percentuale che tende o crede di aver diritto d'essere assunta presso l'Amministrazione regionale. Per rendere possibile questo contatto è necessario che sempre si intenda compatibilmente con le esigenze di servizio, questa gente possa viaggiare e vivere a Bolzano, abitare a Bolzano e fare servizio a Trento. Questa non è più una prassi impossibile. Sia ammesso che possano viaggiare e che per questo maggior disagio possano avere una rifusione di queste spese accessorie. Queste mie osservazioni alla pratica attuazione delle Norme di attuazione e alla situazione creatasi per quanto concerne il personale nella Regione tendono a richiamare l'attenzione della Giunta regionale e del Consiglio su una situazione che certamente non è nel binario dei principi sanciti, ma continua a portare un rammarico e un cattivo sangue, continua a provocare cattivo sangue nella nostra popolazione. Quindi, nell'interesse generale, nell'interesse della tanto proclamata pacifica collaborazione, prego tutti quanti di collaborare e agire perché quest'inadempienza di principi che tutti approviamo cessi, e ci sia una realtà effettiva di questa applicazione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Solo per pregarvi di tenere un certo ordine nella discussione. Il dottor Benedikter aveva fatto una premessa saggia. Aveva detto: in questo momento non intendo discutere delle Norme di attuazione come tali nella loro rispondenza allo Statuto, e della loro accettabilità o non accettabilità costituzionale o giuridica. Intendo solo tenermi al tema che è quello di vedere ciò che è stato in conseguenza dell'entrata in vigore delle Norme di attua-

zione ed esprimere, su ciò che è stato fatto, un giudizio per dare ulteriori suggerimenti ed altre indicazioni. Premesso questo, penso che solo dopo egli ha diviso il suo discorso in due parti, nella prima parte ha compiuto un'analisi minuziosa, interessante, di questioni giuridiche relative alle Norme che sono state emanate. Riterrei che siccome è stato detto che in questo tema, quando il Consiglio intenda, come pare opportuno e forse necessario, dare un suo giudizio, è meglio che la questione venga portata prima nella Commissione delle Norme di attuazione che esamini i vari quesiti e poi con una relazione complessiva, adeguatamente preparata, l'argomento venga ripresentato qui.

Per quanto riguarda poi le osservazioni che Benedikter ha fatto, io sarei pronto a dispondere su due o tre, che ha affermato; sento però, il bisogno di ritornare un po' sul lavoro della Commissione paritetica per le Norme di attuazione, anche perché affrontando temi di carattere giuridico è bene avere un minimo di tempo per esaminare quelle premesse sulle quali le osservazioni si possono basare. Riterrei non adeguata questa particolare seduta alla trattazione del tema. D'altronde la Giunta, nel presentare le relazioni, ha voluto solo informarvi di ciò che è stato fatto, come era doveroso, e su questo vi preghiamo di esprimervi. Se vi sono state lacune ed errori si possono rettificare, ma sempre sul tema di ciò che abbiamo fatto dopo l'entrata in vigore delle Norme di attuazione. In questo senso e partendo dalle osservazioni fatte da Benedikter, per quanto riguarda la questione del personale degli uffici dipendenti e sul tema del Ministero agricoltura e foreste, risponderò in quanto non voglia rispondere in materia il titolare, quando avremo sentito un po' la discussione sugli altri argomenti, e lo faccio per non spezzettare troppo la discussione.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo rilevare una cosa. Dalle relazioni presentate, non appare chiaro come certi settori degli uffici che precedentemente svolgevano funzioni amministrative sotto la direzione dei singoli dicasteri nella nostra provincia, adesso siano passati alla Regione. A mio avviso dovrebbe aver luogo ormai la preparazione di quell'organico dello ordinamento dei nostri uffici e del nostro personale. Non è una cosa che si fa in una settimana o in 15 giorni. Io gradirei che questo lavoro venisse iniziato con una certa urgenza anche nell'ipotesi in cui non si possa oggi fare qualche cosa di perfetto, perché ci sono dei settori che può darsi passino alla competenza regionale, ma facendo uno stralcio per quei settori che sono passati per alcuni mesi sotto la direzione degli organi regionali.

CAPRONI (P.P.T.T.): Condivido la concezione del dottor Scotoni per quanto riguarda il preordinamento degli organi indispensabili per i nuovi servizi, dal momento che sono passati alla Regione, e per parte mia, personalmente, mi permetto di dare un suggerimento, che forse non sarà necessario alla Giunta quanto piuttosto opportuno per qualche settore del Consiglio. Nel preordinamento degli organici non abbiate fretta. Guardate che qualsiasi azienda, particolarmente se trattasi di azienda complessa e di aziende che passano ad un'altra posizione giuridica, con degli indirizzi nuovi, con delle vedute nuove, hanno bisogno per poter stabilire degli organici adeguati, rispondenti realmente ed obiettivamente alle necessità funzionali delle stesse, di parecchio tempo. Parlo di aziende nuove e non nuove che, da un sistema d'impostazione e di direzione degli affari, sono passate ad un altro sistema e per uno o due anni non hanno avuto che questo problema dell'organico. Come hanno proceduto?

Secondo i suggerimenti, che in questo caso ritengo sinceramente opportuni e molto saggi, che ha affiancato antecedentemente in Consiglio il Presidente della Giunta: bisogna far precorrere dalla vita la disposizione. Quindi rendersi conto, anzitutto, esattamente di quelle che sono le necessità generali e particolari dell'organizzazione in se stessa, di quelle che sono le necessità di quest'organizzazione, in quanto essa possiede delle ramificazioni che specificatamente devono svolgere la loro attività concreta in settori determinati. Sembra una cosa di facile effettuazione; invece, per elementi di svariatissimo genere e svariatissima natura che sarebbe lungo specificare (e non è il caso di farlo in questa sede e in questo momento) è difficilissimo poter dire: per questa specifica attività occorre un numero di persone X suddiviso in personale del gruppo A, categoria 1. o gruppo B categoria 2. con tanti impiegati subordinati o di concetto d'ordine. E' una cosa difficilissima e per stabilire la quale occorre una lunga serie di mesi. Io voglio palesare questa mia opinione al Consiglio per non correre il rischio di schematizzare a priori delle situazioni che sarebbe difficile risolvere. E credo che, esprimendo questo principio, esprimo un principio del quale sono profondamente convinto per pratica effettiva in questo settore. Quindi non voglio né esprimere una concezione che mi possa far apparire un elemento subordinativo o servile, come si è qualche volta chiamata questa attività quando ho appoggiato l'attività della Giunta, né un elemento che voglia contrastare una tesi sostenuta con affermazioni fondatissime dal Consiglio. E' solo la pratica, e prego il Consiglio di voler tener presente questo mio orientamento e osservazioni che hanno la loro fondatezza.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ho sentito

con sorpresa dire da Benedikter che egli non è contento della sistemazione del personale presso la Giunta regionale a Trento. Anzi, egli precisa che sono stati assunti 5 elementi del gruppo etnico tedesco e che ce ne sono altrettanti che sanno la lingua tedesca. Mi rende molto meravigliato che si siano già assunti, senza nessun regolare concorso, anche 5 impiegati del gruppo etnico tedesco; sono la settima parte e quindi per un primo numero, per una base di partenza senza nessun organico ufficiale, senza nessun concorso, sono anche troppi. Mi da però modo d'apprezzare il consigliere Mayr e un altro comportamento della Giunta. La Giunta, nella sua corrispondenza con gli enti locali, usa esclusivamente la lingua italiana. Mi compiaccio, sono molto contento che la Giunta, nella corrispondenza con gli enti locali, usi solo la lingua italiana. Infatti l'articolo 85 dello Statuto parla di uso della lingua tedesca rispondendo ai cittadini di lingua tedesca che rivolgano le loro richieste in lingua tedesca. Quindi, per conto mio, dovrebbe essere fissato persempre che verso gli enti pubblici l'uso della lingua deve essere esclusivamente italiana, non solo da parte della Giunta regionale, ma anche da parte dei membri della Giunta della Provincia di Bolzano, almeno per i membri, che, essendo del gruppo etnico italiano, sarebbe molto utile che usassero sempre (io sono certo che la usano), anche in seguito, la lingua italiana parlando con la gente preposta a questi enti.

Non sono d'accordo col consigliere Benedikter quando dice che il Trattato di Parigi è una legge dello Stato. Vede, dottor Benedikter, noi ci troviamo in questo benedettissimo paese, nel quale andiamo tutti d'accordo per alzare le falde della giacca ai padroni dell'oltreoceano, per aiutarli a salire i gradini. Il Trattato di Parigi è stato imposto come è stato imposto un altro Trattato recentemente, alla Germania, una nazione che forse vi è più vicina per la lingua. Normalmente dei fatti commerciali, dei fatti civili, quando qualche cosa viene imposto con l'uso della forza, ha e non ha quel valore morale, non c'è quell'obbligo dentro di noi di sottostare. Il Trattato di Parigi ci ha imposto determinati punti e determinati obblighi, perché l'Italia ha fatto la guerra. Ma dire che il Trattato di Parigi sia una legge dello Stato (anche se con decreto della Repubblica, ossequiente decreto, è stato inserito nell'ordinamento giuridico) no, è una cosa abbastanza diversa. Per parte mia ha quel valore che ha.

E' giusto che i cittadini di lingua tedesca concorrano ai posti nella Regione, è giustissimo; ma abbiano tanta pazienza d'aspettare che vengano fatti i regolari concorsi, che si faccia l'organico, che si veda in quale ufficio è realmente necessaria questa loro presenza. D'altra parte i cittadini di lingua tedesca dell'Alto Adige che hanno fatto gli studi medi ed universitari, sono già talmente padroni della lingua italiana, voi altoatesini siete molto portati ad apprendere le lingue, che potrebbero concorrere con facilità unica in questi concorsi. Senonché, e mi dispiace ripetermi, egregio consigliere Benedikter, quando c'è stato anche due anni fa, un ultimo concorso nell'amministrazione dalla quale dipendo, per posti ad allievo ispettore, per posti di capostazione, per posti di allievo vice ispettore, non hanno partecipato che quattro cittadini di lingua tedesca, quindi se non spingete voi stessi i vostri concittadini e vostri comprovinciali della vostra lingua a concorrere a questi posti, è chiaro che lo Stato potrà fino ad un certo punto venire incontro e consentire che ci siano maestri e maestre con la quarta e quinta elementare che insegnano la vostra lingua. Lo Stato potrà ad un certo momento dire: va bene il Trattato di Parigi e la Costitu-

zione, ma, cari signori, dopo cinque o sette anni potete anche esservi messi tanto in regola da andare voi stessi preparati con quei cittadini che hanno il loro titolo di studio e che hanno affrontato regolarmente un concorso, insieme ad altri cittadini di lingua italiana. Poi vorrei chiedere a Benedikter; quanti cittadini di lingua italiana sono stati assunti presso la Giunta provinciale di Bolzano dopo la realizzazione della Regione? So che sono stati assunti cittadini di lingua tedesca, ma di lingua italiana non lo so ancora, nè mi permetto di chiedere perché; credo sia piuttosto un compito del mio collega Mitolo al Consiglio provinciale. Ma ritengo che non sia stata assunta molta gente di lingua italiana. Se mai, mandata via e trasferita! Dò ragione a Benedikter per quello che riguarda l'articolo 27 delle Norme di attuazione; c'è quel preliminare « fino a quando non sia diversamente disposto dalla legge dello Stato ». E' inutile quel preambolo, perché quando lo Stato vuol fare una legge, con quella legge può benissimo far togliere dal Parlamento quello che ha concesso alla Regione. La Regione ha ottenuto qualche cosa come delega da parte dello Stato, lo Stato delegante può sempre ritirare la sua delega, in modo che quell'articolo famoso che c'è nello Statuto, quando si ravvisasse in questa Regione un pericolo per questo o per quello, lo Stato può sempre intervenire. E' molto più grave sciogliere una regione, cancellarla come nome, non come entità geografica, che non cambiare una legge. Quindi per quello « fino a quando non sia diversamente stabilito » è un di più che poteva essere lasciato a parte. Mi dispiace, Benedikter, quel suo « finalmente », Lei ha detto che ora « finalmente » la Regione comincia a venire incontro ed obbedire a quell'obbligo sulla bilinguità. Non è molto bella quella parola, non è molto adatta; Lei ha lo stesso difetto che ho io; siamo un po' impulsivi, quindi diciamo delle cose e poi ci dispiace di averle dette. Quando io in seduta taccio, penso a Lei per rendermi un po' più interessante, e forse perché il pomeriggio concilia il sonno, e quindi un po' di tono non sta male; ma quel « finalmente » non va bene, perché ho visto parecchie volte degli Assessori regionali, non di lingua tedesca, che pur parlavano in tedesco con persone nei corridoi o d'altra parte, persone che non sapevano o sapevano poco l'italiano e che avrebbero più facilità in tedesco, il che vuol dire che sentono l'obbligo di usare questa lingua che conoscono per venire incontro alle necessità della gente.

Io credevo che l'entrata in vigore delle Norme di attuazione del 30 giugno avrebbe fatto cessare quella specie di Costantinopoli che è diventata l'Amministrazione regionale con le sue grandi dependance. Siamo diventati come un grande albergo, è come la Trento-Malé con la storia antica. Il palazzo della Regione: 100 milioni al primo anno, 100 milioni il secondo, il terzo, il quarto e non vediamo ancora il palazzo stile regionale. Si vede che non vanno d'accordo nemmeno nello stile! Ma nonostante le Norme di attuazione vedo sempre facce nuove. Ho visto l'altro giorno una signorina che cercava disperatamente la lettera K col dito: non era una stenografa ma nemmeno una dattilografa. Io pregherei il Presidente della Giunta regionale di prender atto che ritiro l'interpellanza presentata al Consiglio dato che ci ha assicurato che il dottor Tommasini ha presentato a grandi linee il regolamento per il personale, e che voglia fare qualche cosa per quello che riguarda i diritti di questa gente. Se domani succede qualche cosa --- non un danno tanto grave come il matrimonio - com'è successo ad una signora qualche mese fa che, attraverso questo, ha subito il danno nel fatto di non vedersi fatta nessuna liquidazione da parte della Regione; d'altra parte non esiste un contratto e la Giunta è perfettamente a posto. Ma se domani si potesse formare un organico, questa gente potrebbe anche, quando se ne va, avere un quid, al quale ha diritto qualsiasi modesto impiegato di qualsiasi ente privato dopo un dato numero di mesi. Così si potrebbero anche togliere certe discrepanze di trattamenti. Ci sono delle persone che non hanno una laurea che ricevono 51 mila lire al mese, comprese certe indennità di viaggio o altro; ce ne sono delle altre con laurea che ricevono 48 mila lire al mese. C'è un capo ufficio con dieci persone sotto, laureato, che riceve meno di altre persone che sono sotto di lui, e di altri laureati che ricevono 175 mila lire al mese. Bisognerebbe cercare di livellare queste cose. Io ho detto: pagate bene il personale, assumetene pochi ma pagateli bene. Il personale ben pagato rimane, e non cerca disperatamente una nuova sistemazione pensando al suo avvenire. Una persona che ha il suo stipendio, che si sente riconosciuta nelle sue qualità e capacità, rimane volentieri, si affeziona all'ufficio e rende molto di più. Raccomando vivamente al Presidente della Giunta regionale di prendere in esame questa situazione. C'è molto malumore nel personale dipendente. Non si fidano ad esprimerlo; lo esprimono sotto voce fra di loro per timore del peggio. E' eccessivo; perché non credo che per un malcontento sullo stipendio, il Presidente o qualche Assessore possano cercare di far licenziare del personale. Non lo credo; ma se si possono togliere queste discrepanze, sarebbe cosa molto utile. Per parte mia non ho nulla da aggiungere nè da togliere alle Norme di attuazione. Per conto mio è una legge dello Stato e credo che alle leggi dello Stato bisogna rassegnarsi, anche se qualche volta non fanno comodo. Ci sono tante leggi dello Stato che non fanno comodo a me e mi rassegno. Si rassegni anche lei, Benedikter, e creda che se domani l'Italia potrà riacquistare il posto nel mondo al quale ha diritto per civiltà e storia, tante leggi saranno cambiate a vantaggio nostro.

CAMINITI (P.S.I.): Data la premessa fatta dal Presidente della Giunta e che io trovo senz'altro accettabile, di limitare le discussioni all'esame pratico dell'entrata in vigore delle Norme di attuazione, mi fermerò soltanto su un punto. Le Norme di attuazione, venendo rese operanti, creano le funzioni della Regione nell'ambito dei singoli settori e servizi; funzioni che precedentemente erano esercitate dallo Stato e che quindi passano alla Regione. Esiste a mio avviso una certa tendenza degli organi regionali a subentrare non soltanto nelle funzioni che lo Stato esercitava, e che quindi ha trasferito o delegato alla Regione stessa, ma anche a subentrare o trasformare, talvolta ad assorbire parzialmente o totalmente, azioni o funzioni che erano anche di competenza dell'ordinamento giuridico precedente di altri organi e di altri enti. Questo è un portato di quella mentalità che ha visto nella Regione un prodotto di nuove iniziative un prodotto e complesso di nuove attività e non si è reso conto che, se queste nuove iniziative possono essere accolte e esaminate, ciò va concretato in un ordine legislativo, perché diversamente un'azione compiuta in questo senso, con questo scopo e questo obiettivo, sarebbe finita. E difatti, proprio nella relazione dell' Assessorato industria e commercio, ho notato che esistono già le premesse per trasformare le Camere di commercio e si parla di raccolta di elementi con i quali si vuol procedere alla riforma dell'ordinamento delle Camere di commercio, sempreché — si dice — questa riforma già annunciata in campo nazionale non venga attuata prima di quello regionale.

La riforma delle Camere di commercio è un argomento che ha appassionato gli studiosi, competenti e tecnici per qualche decina d'anni; se non lo si è portato a compimento è perché il problema è talmente complesso e talmente delicato, si investono tali e tanti problemi la cui soluzione, nelle contingenze attuali, è sempre ogni giorno più difficile; sostanzialmente si è ritenuto più idoneo continuare con la formula esistente prima che il rimedio finisse con l'essere peggiore del danno. In questa circostanza vorrei fare una raccomandazione alla Regione che nei suoi primi anni, nel suo primo esperimento quadriennale di vita, si accontentò, secondo il mio modestissimo avviso, di subentrare giustamente e pienamente in tutte le funzioni che lo Stato ha esercitato fino adesso, che sono con le Norme di attuazione presenti e con quelle avvenire demandate alla Regione. Si assesti su questo piano, esamini attentamente quali sono le sue possibilità anche in ordine a quelle che possono essere le possibilità finanziarie. Quando avrà fatto queste esperienze, che meritano almeno qualche anno di vita, allora potremo imbarcarci serenamente nell'esame di successive eventuali riforme, di nuove iniziative, imprese ed affari che certamente lo Stato non ha fatto, o ha fatto poco bene o addirittura male, data quella eccessiva forma di accentramento burocratico amministrativo e legislativo esistente. A questa tesi evidentemente va anche collocata quella a cui accennerò brevissimamente e che è stata anteriormente illustrata e che riguarda il personale. Purtroppo, signori Consiglieri, il fatto d'assumere il personale in silenzio provoca due grossi guai. Primo non assumiamo certamente il personale migliore! Come si fa? Si assume solo quel personale che ha sentito dire che c'è questa possibilità, mentre altri che potrebbero eventualmente scegliere o comunque concorrere a queste possibilità, rimangono fuori. Voi dovete consentire che il giorno in cui avrete preso del personale e l'avete tenuto tre mesi, un anno, non è facile poi disfarsene. Dico che non è neanche giusto perché in questa gente si è precostituita una legittima aspettativa di avere finalmente una sistemazione. Quindi io stesso non mi sentirei di poter dire adesso: facciamo un bando di concorso ed un regolamento e chi non ha questi requisiti andrà fuori da questa famiglia rappresentata dal complesso degli impiegati della Regione. E' difficile; mentre è più facile se invece, visto che adesso si deve anche arrivare all'organizzazione di determinati servizi, si comincia a far conoscere pubblicamente quali sono quest'esigenze in modo che si consenta a tutti quanti di poter prendere parte a questa gara, ed in modo che si abbia una sicurezza di prendere le persone più idonee e più preparate, ma non solo quelle che ci sono più vicine. Questa mi pare che sia una questione d'impostazione che deve soddisfare tutti, che soddisfa alle esigenze del gruppo etnico tedesco, perché evidentemente se ci sono nel gruppo etnico tedesco elementi preparati ed idonei, hanno diritto ad essere assunti come gli altri cittadini. Ma finché queste assunzioni si fanno in silenzio attraverso amicizie, conoscenze, segnalazioni, francamente noi commettiamo una grossa ingiustizia da una parte e dall'altra, non facciamo affatto gli interessi dell'amministrazione, perché non procuriamo certo i migliori, quelli cioè che si possono scegliere attraverso una cernita. Mi potrà dire il Presidente della Giunta che sono handicappati dalla norma VIII della Costituzione e dall'articolo 1 dello Statuto. Vorrei esprimere un po' la mia opinione sul punto terzo del comma VIII delle Norme transitorie della Costituzione. Può darsi che abbia ragione Benedikter, sul quel punto, quando dice che non si riferisce alla nostra regione, in quanto

riguarda le regioni in generale. Può darsi; è materia opinabile. Ma comunque sia, questa Norma riguarda esclusivamente quel personale che è intanto alle dipendenze o al servizio della Regione, ma per tutto quell'altro personale assunto e che è previsto dalla stessa legge per casi di necessità, infatti dice: « Per la formazione dei loro uffici le regioni devono, tranne in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali». Perché tutto il resto è personale che è stato assunto evidentemente per i casi di necessità, per la fattispecie, se no non ci sarebbe giustificazione per quell'analogo articolo 11 che prescrive al Consiglio l'obbligo di determinati ordinamenti di uffici. Quindi penso che il punto 8. delle Norme transitorie della Costituzione non deve rappresentare una remora, una difficoltà per porre in grado la Regione di avere un'amministrazione rispondente ai propri bisogni ed anche ai bisogni di giustizia sociale. Concludo augurandomi che la Giunta vorrà tenere presente questi due aspetti che ho illustrato e che hanno solo esigenze di natura squisitamente amministrativa e nei quali spero che non si voglia vedere riflessi di natura politica di alcuna specie.

DEFANT (A.S.A.R.): Vorrei parlare solo sui concetti generali, perché vedo la necessità assoluta che la Commissione delle Norme di attuazione si riunisca e discuta in dettaglio, con le referenze che possiamo avere dal Presidente della Giunta e dagli altri membri della Commissione paritetica e con il concorso del Presidente della commissione, questo schema di Norme. Ma pregherei il Presidente della Giunta di attenersi a concetti modernissimi; non ripeta i concetti vecchi, che forse erano buoni ma che oggi sono superatissimi e portano all'istituzione degli uffici dello Stato. Nel

campo dell'industria, dell'agricoltura e foreste, nelle Camere di commercio, come giustamente osservava Caminiti, ci sono organizzazioni che in altri paesi rendono moltissimo e che da noi purtroppo si sono ridotte ormai ad una burocrazia qualsiasi. Questi concetti generali d'impostazione siano sempre tenuti presenti e modernizzati. C'è un articolo delle Norme che riguarda la facoltà e condizione degli accertamenti. La riforma perequativa impostata da Vanoni indubbiamente ha un valore storico per il nostro paese, è la prima volta che si tenta qualche cosa di simile. Se riuscirà ed in quale misura non lo possiamo sapere, ma indubbiamente è un tentativo grandioso che una volta tanto tende a mettere tutti i cittadini sullo stesso piano fiscale. Io vedo qui nella dizione dell'articolo 62 delle Norme, che si tende quasi a restringere i poteri della Regione, la quale, secondo me, deve essere considerata un' alleata dello Stato più che un'avversaria, perché da un componente dello Stato non si può oggi concepire la Repubblica senza le regioni e viceversa le regioni senza lo Stato o addirittura contro lo Stato. Questo intervento della Regione in materia finanziaria di accertamenti, è, per me, opera fondamentale, senza la quale la stessa riforma Vanoni non potrà riuscire. A questo proposito voglio ricordare che un concetto, proposto dalla riforma Vanoni, l'abbiamo presentato noi alla Costituente, il 4 luglio 1947, all'onorevole Conti, il quale, in sede Costituente, dichiarò che, per la prima volta, questo gruppo di Trento presentava qualche cosa di concreto in materia fiscale. La Regione deve essere la naturale alleata dello Stato, deve cioè suggerire quei provvedimenti che rendano efficace ed operante questo provvedimento di riforma. Mi sembra che l'attività della Regione sia ristretta. Ora, qui, purtroppo, la Regione, a un dato momento, potrebbe dire: « Va bene;

ma la parte che riguarda lo Stato, se c'è qualcuno che tenta di evadere, lasciamola allo Stato ». Io concepisco sempre questa unitarietà larga, generica, sempre vista per il raggiungimento di uno scopo comune. Fino ad oggi noi, in Regione non abbiamo fatto nulla. Io sarei d'accordo con la Giunta regionale se un giorno si istituisse una Commissione che facesse queste rilevazioni; si arriverebbe a scoperte sconcertanti perché, da quanto ha dichiarato l'onorevole Vanoni nella sua conferenza a Trento, questa Regione è proprio quella che maggiormente, con maggior disciplina e diligenza viene incontro agli obblighi del cittadino nei confronti dello Stato. Adesso si stanno constituendo le altre regioni; e noi dovremmo prendere un'iniziativa per dimostrare che anche in questo campo la Regione può fare una cosa utilissima agli effetti dell'ordinamento fiscale dello Stato. Io vorrei che da questa Regione partisse il primo esempio di una Commissione che prendesse visione degli accertamenti fatti in provincia di Trento e in provincia di Bolzano. Ma se leggiamo i critici di questa riforma, tutti sollevano una condizione, mancano ancora allo Stato tutti quegli organi tecnici senza i quali la riuscita di questa riforma è in pericolo e posta in dubbio. Ora c'è un governo regionale autonomo; ve ne saranno 18 in tutta la Repubblica, se non ci sarà la collaborazione di questi governi regionali e consigli regionali, non so se questa riforma, che dichiaro indispensabile assolutamente ai fini di un raggiungimento di una forma di convivenza democratica migliore di quella di ieri, non so se si raggiungerà questo fine. Leggevo proprio alcuni giorni fa le osservazioni fatte a Strasburgo dall'onorevole Treves, rappresentante dell'Italia. Discutevano la situazione internazionale e l'onorevole Treves si trovava in discussione con 15 rappresentanti della Camera e del Senato in

The part of the table of the body of the body of the body of the second of the body of the

America, uno di questi ha fatto all'onorevole Treves un'osservazione di un'acutezza tale da rimanere strabiliati: « Voi pretendete aiuti a sinistra ed aiuti a destra; ricordatevi però che voi, oggi, su una semplice tazza di caffè avete nientemeno che 43 tasse. Voi dovete anzitutto mettere a posto le cose a casa vostra, mettere a posto il sistema fiscale. Nel nostro paese diceva questo onorevole — un qualsiasi cittadino può concludere un affare per 250 mila dollari e pagherà tasse per mille dollari; nel vostro paese questo non è possibile ». Se queste osservazioni vengono da osservatori stranieri, credo che noi qui, che siamo cittadini della Repubblica, dobbiamo tenerle in debito conto e spingere lo Stato attraverso questa opera collettiva ad agire sul piano fiscale in modo proficuo. In questo caso la Regione potrebbe fare un'opera eminente; queste due commissioni che dovrebbero essere miste, di membri del Consiglio e della Giunta, potrebbero intervenire in questo campo, prendere visione degli accertamenti e suggerire agli organi statali delle variazioni. Io ci vedo un'opera fondamentale. Se questo esempio fosse ripetuto nelle 18 regioni che saranno costituite allora per la prima volta avremo veramente un tentativo serio e radicale, in materia fiscale, e i risultati sarebbero ottimi. Nessuna regione ha il tornaconto che nella propria circoscrizione territoriale rimanga quello stato di cose che perdura in questo momento. Fra noi si dovrebbe, secondo me, ricominciare da questo: creare due commissioni provinciali che si mettano all'opera; in questo campo si dovrebbe fare moltissimo.

Poi c'è la questione del personale. Caproni osservava che le aziende private procedono con estrema cautela. Però noi siamo un organo pubblico e l'organo pubblico è soggetto a controlli e a riflessi politici che nel campo delle aziende private non ci sono. Si poteva benis-

simo costruire fin dall'inizio, cioè fin da quando si sono costituiti sei assessorati e la Presidenza uno scheletro. Comunque gli organi amministratori della Regione sono sei, ci sono sei Assessori e poi la Presidenza. Adesso noi non sappiamo e non potremo sapere quanto personale potrà venire a questo o a quell'Assessorato, ma se uno schema generale fosse costituito e fin dall'inizio si fosse distinto il personale d'ordine e di concetto, io credo non sarebbe stato un male; ciò si poteva fare. Tanto più che sulla Regione — è vero quello che ha detto il consigliere Cristoforetti — si appuntano già gli strali delle critiche; ma voi fate quello che volete. Il pubblico non distingue legislativo e amministrativo, dice: « E' inutile fare delle domande, nessuno se ne cura ». Sarebbe opportuno, Presidente della Giunta, che un giorno questa situazione, per lo meno in linea provvisoria, venisse sistemata nel senso che per le future assunzioni seguissero una certa formalità di garanzia per i cittadini che sono fuori, visto che questo è possibile; perché ripeto i contribuenti ne sentono ormai la necessità, un tempo, si disinteressavano della vita regionale, oggi invece che gli affari aumentano e la Regione penetra in tutti i settori della vita economica regionale, oggi i cittadini migliori, magari anche contro la loro volontà, sentono interesse per questo nuovo organo, e quindi cominciano le critiche; ho sentito rivolgere alla mia persona (come se fossi chissà chi e non quello fra i Consiglieri che ha il minor potere di tutti) l'osservazione che è inutile presentare domanda che bisogna avere fortissime sponde o la tessera di un partito « X » e conoscenza del signor « Y ».

Queste cose dovrebbero lentamente cessare. Capisco che in un primo tempo le assunzioni dovevano esserci *ad personam*, capisco anche umanamente che il partito di maggioranza,

bert köngdasterrationation fra satter maine en er strömmen grände ser men en bertalle ser bereiten som sattera

siccome ha la maggioranza effettiva, abbia in seno agli uffici degli elementi che più o meno simpatizzino per lui. Capisco tutto, perché questo succederebbe dappertutto, ma oggi, nel terzo anno di vita, sarebbe necessario che lentamente vi fosse per lo meno uno schema di concorso sia pure a titolo provvisorio per il personale, come si fa per certo personale dello Stato, in modo da garantire alla pubblica opinione un certo quid di giustizia amministrativa. Credo che questo sia possibile perché del danno non si arreca, si dimostra che dopo le prime difficoltà costitutive oggi c'è veramente la intenzione di non violare quello che è il sentimento generale di giustizia amministrativa.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Credo, colleghi, di poter rispondere un po' per tutti voi in maniera da semplificare questa parte finale della discussione di questo punto dell'ordine del giorno. Ho segnato un po' tutto quello che avete detto e mi sono sentito soddisfatto di come vi siete espressi e di quello che avete espresso perché è assai vicino ai nostri intendimenti e propositi di realizzazione. Il tema di gran lunga prevalente in questa discussione è sempre stato il personale, tema proposto anzittutto dal dottor Benedikter. Il dottor Benedikter ha fatto riferimento alla parte della relazione dell'ingegnere Pupp relativa ai funzionari dell'agricoltura alla Regione senza un previo accordo con la Regione stessa. Il punto di partenza è questa Norma transitoria VIII la quale impone alla Regione, tranne casi eccezionali, di assumere personale dal personale dello Stato e da enti locali. E' o non è applicabile alle regioni a Statuto speciale? Ricordo che nelle primissime andate a Roma nei nostri primi colloqui con Sua Eccellenza Gava, noi presentammo le prime poste di bilancio, quelle prime voci delle

spese quella del personale; fin da allora il Ministro ci disse che noi dobbiamo assolutamente applicare quel tale articolo perché non possiamo entrare nell'ordine di idee di considerare eccezionale le regioni a Statuto speciale in quanto le Norme transitorie finali sono indubbiamente applicabili a tutte le regioni. Non abbiamo accettato questa tesi, non l'abbiamo mai accettata; in via ufficiale abbiamo svolto la tesi opposta, la quale diceva che per la Regione Trentino - Alto Adige c'è uno Statuto e questo ha voluto contenere in sostanza tutte le disposizioni atte a regolare la vita della Regione; anche quelle disposizioni di carattere generale che trovate nella costituzione applicabili a tutte le regioni sono qui ripetute.

Citazioni, in questo senso, se ne potrebbero fare molte. Pensate agli articoli 13, 14 ed altri. Questa tesi l'abbiamo svolta anche in un promemoria che abbiamo consegnato e fu passato per il parere al Consiglio di Stato, ed all'Ispettorato generale per il personale: bocciature in tutti due questi organi consultivi dello Stato nell'atteggiamento che non ha voluto aderire in modo perentorio a questa questione. Noi, da parte nostra, abbiamo accettato la concezione del comando e non ci siamo astenuti sia pure con una certa prudenza di misura, dalla libertà di determinazione per qualche assunzione, che ora arriva sulle parecchie decine di persone. Così la situazione è di reciproca comprensione, in quanto che anche gli organi dello Stato hanno capito che, pur esistendo quella tale disposizione, esigenze di vita della Regione, in questa fase iniziale, richiedevano che si potesse avere una certa libertà di movimento. In questo stato siamo ancora oggi. Ora, però, è intervenuta la Norma di attuazione la quale ha previsto il comando del personale degli uffici dello Stato che sono passati alla Regione, completato da un accordo in base al quale lo Stato, coman-

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

dando altro personale, deve avere il nostro preventivo assenso sulla persona e darci la possibilità di esprimere un giudizio; ed è vero che, mentre tutti i Ministeri si sono attenuti a questa Norma, il Ministero dell'agricoltura in parte l'ha violata e in parte l'ha applicata. La direzione delle foreste, avendo in questi giorni bisogno di prevedere personale nuovo e comandato, ci ha chiesto preventivamente l'accordo sui movimenti ipotizzati. Invece i fatti e le circostanze portarono, come si è detto, ad escludere concorsi e ricerche generali, e così via; credetemi che in fase iniziale non è possibile; quando si prende qualcuno per proporlo ad una funzione che deve conoscere e della quale deve avere precedentemente qualche nozione, bisogna chiamarlo. Ecco che, per esempio, avendo la fortuna di avere un elemento appartenente al gruppo etnico tedesco perfettamente preparato per sistemare i bacini montani, non vi fu un attimo d'esitazione nel prenderlo. Ecco che in altra sede, dovendo costituire la sezione a Bolzano e potendo disporre d'un valente professionista del gruppo etnico tedesco per questa materia, non ci fu alcuna esitazione ad assumerlo. Ma dove, per esigenze di prestazione che si devono svolgere nella città di Trento, o perché l'elemento segnalato non presentava le attitudini, i requisiti, le caratteristiche volute per un determinato impiego, si è scelto prescindendo, diciamo, da considerazioni di gruppo. Noi vogliamo essere leali nell'applicazione di quelle che sono le disposizioni e così ci proponiamo anche in avvenire di considerare le cose con praticità e rispetto alle prerogative che lo Statuto ha stabilito per tutti. E' stato detto da parte di Scotoni: vi raccomandiamo di pensare agli organici degli uffici. Qui va fatta una netta distinzione. Ci sono uffici che abbiamo costituiti noi, e ci sono uffici dello Stato che sono trasferiti alla Regione in seguito alle Norme di attuazione. In ordine ai nostri uffici, avendo ormai maturato un'esperienza che sta per raggiungere i tre anni, come ho avuto occasione di dire rispondendo ad un'interrogazione di Cristoforetti, abbiamo, fin dall'inizio di quest'anno messo in cantiere lo studio per la legge del trattamento economico e giuridico del personale. Per difficoltà di quella tale situazione legislativa, che non è data solo dall'ultimo comma dell' articolo della norma transitoria VIII della Costituzione, ma anche dal primo che dice che leggi dello Stato devono regolare il passaggio del personale alla Regione, per quelle necessità, per quella situazione giuridica, bisogna vedere di essere d'accordo con l'organo di consulenza tecnico-legislativa dello Stato e precisamente con l'Ispettore generale dell'ordinamento del personale, in consultazioni che preparino uno scambio di idee. Proprio stamane il segretario generale, di ritorno da una sua terza andata a Roma, mi diceva che questa volta le cose hanno fatto un passo avanti e vede la possibilità di concretare presto per la presentazione, alla Commissione legislativa, del testo che costituirà la prima fase d'un ordinamento giuridico di questa materia. Per quanto riguarda i nostri uffici, questo può essere preveduto in un termine abbastanza vicino. Per quanto riguarda gli uffici che ci sono stati trasferiti dallo Stato, bisogna andare molto adagio e sono contento di aver sentito riconoscere un po' da tutti che ci vuole premettere un'effettiva esperienza prima di innovare e modificare. Ho avuto altre volte occasione di dire che non siamo assolutamente presi dallo spirito di modificare per modificare. Vogliamo solo modificare quando attraverso la precorsa esperienza ci convinciamo di fare meglio e di apportare un miglioramento nella situazione, nè siamo prevenuti nel senso che tutto quello che è stato fatto fin qui sia sbagliato. Anzi dirò che, in

molti settori, più approfondisco l'esperienza e più trovo buone le cose che ad un giudizio superficiale non erano sembrate tali. Qui ci vorrà premettere la legge che potremo indubbiamente fare, perché la competenza è nostra, sull'organico degli uffici, punto 1 dell'articolo 4 dello Statuto. Avete visto lo studio che il nostro caro Tessmann vi aveva sottoposto ancora un anno e mezzo fa o due anni fa, per una prima impostazione degli uffici dell'agricoltura; indice che noi vogliamo articolare perifericamente molto di più di quanto non sia adesso. Bisogna essere d'accordo su quella tale organizzazione degli uffici per poi fare gli organici, per averli contemporaneamente, ma non è possibile concepire un nuovo assetto dei servizi dell'agricoltura con l'organico che precede la determinazione della struttura di questi servizi. Bisogna assolutamente che prima ci mettiamo d'accordo sulla struttura dei vari servizi e poi, contemporaneamente, sarà possibile parlare di organico. In questo secondo settore ci vuole più tempo perché credo che tutti noi faremo male il nostro dovere se chiedessimo, così, di punto in bianco, a distanza di pochi mesi, di poter dire: badate che l'organizzazione da dare è questa piuttosto che un'altra.

Abbiamo adottato il criterio d'accostamento del trattamento economico giuridico del personale dello Stato. Se squilibri ci sono si verificano per gli impiegati che sono in trattamento di missione. E' giudicato assolutamente contro gli interessi dello Stato il creare uno squilibrio notevole di trattamento economico fra categorie di impiegati che si dedicano alle pubbliche cose, perché sono dello Stato. E' vero che una sostanziale differenza di trattamento potrebbe creare un senso di disagio per il quale l'interesse generale potrebbe essere compromesso, tuttavia posso annunciare che in un certo

limite qualche cosa può essere fatto. E' questione di vedere questo limite. Non possiamo quindi credere che cosa ci sarà consentito, dal giudizio di legittimità e di controllo e dall'approvazione che lo Stato deve sovrapporre a quella nostra tale legge. Caminiti dice: Dovevate, sempre in tema di personale, evitare le assunzioni per chiamata. Guardate che avendo operato come avete operato, vi siete sottoposti alla censura ed al sospetto che magari possono essere non fondati, ma che intanto ci sono stati. Ho già risposto anche a lui dicendo quello che ho detto prima, che la situazione giuridica è quella che è, avessimo indetto dei concorsi, l'atto sarebbe stato radicalmente nullo per l'impossibilità di creare un trattamento economico giuridico, uno status tale, perché la legislazione per il momento non lo consente, abbiamo detto su questo indirizzo: dove possiamo ci mettiamo volentieri subito; infatti abbiamo dimostrato che nell'unico settore in cui era possibile addivenire alla creazione di un regolare stato giuridico-economico del personale, attraverso l'indire dei concorsi, cioè personale del Libro Fondiario, la legge relativa noi l'abbiamo fatta fin dal primo momento, essendoci stata consentita l'approvazione degli impiegati assolutamente al di fuori dei ruoli dello Stato ed enti locali. Noi abbiamo subito stabilito la regola dell'assunzione attraverso concorso, ed abbiamo applicato esattamente così come voi avevate allora disposto. Ma là era possibile in quanto avevamo avuto la preventiva autorizzazione dello Stato, il quale aveva approvato quel metodo. Altrove non è stato possibile e non lo sarà finché non avremo potuto approvare questa legge. Lei dice, Defant: modernizzare gli uffici. Noi ci orientiamo verso questo concetto, perché, se è vero che teniamo presente un certo concetto di compressione della spesa, lo abbiamo sempre tenuto presente perché è relativamente facile prevenire l'elefantiasi burocratica, ma è diffcile comprimerla quando si è determinata.

Per quanto riguarda i mezzi moderni non abbiamo lesinato. I nostri uffici sono dotati di attrezzature modernissime, com' è negli uffici delle aziende private. I sospetti, rifacendomi a due interventi, non si eviteranno mai, neppure quando esisteranno i concorsi; la mentalità del pubblico è fatta in tale senso. E' vero che, nonostante questo, il nostro dovere è d'operare in modo da non farli occasionare; sperare di evitarli assolutamente, no. Ho fatto l'esperienza di un modestissimo altro concorso che non aveva per oggetto rapporti di prestazione d'opera duratura. Anche lì ho agito, io credo, in una maniera non suscettibile di censura e tuttavia, signori, lagnanze e sospetti me ne sono venuti da parecchie parti. Era il concorso per un'opera letteraria.

Articolo 62. Sì, interessante, caro Defant quel concetto di completa cooperazione fra Re gione e Stato. E' proprio il concetto al quale aspira tutta la mia opera e con me tutti gli Assessori. Quello che l'articolo 62 abbia una portata limitativa è vero, limitativa del concetto da Lei espresso, non limitativa del concetto espresso dallo Statuto. Come si è arrivati a questa determinazione? Si è arrivati un po' per la considerazione che l'ambito dell'intervento della Regione fosse giustificato là dove la Regione poteva avere un certo interesse e questo concetto, Lei dice: è troppo ristretto. Ma sappiamo che l'articolo 71 imponeva agli uffici dello Stato di riferire alla Regione e alle province i provvedimenti adottati. Questa frase è stata interpretata appunto nel senso che la soggezione degli uffici dello Stato alla Regione potesse esser ipotizzata soltanto là dove c'è un diritto della Regione ad ottenere determinate prestazioni, cioè limitata all'ambito delle imposte, dove la Regione sia in tutto o in parte concessionaria, ed allora la risposta è stata questa: che sarà consentita una collaborazione amplissima, ma in legge sarà precisato che se di diritto si tratta, questo diritto non può avere che questa portata. La discussione potremo rifarla quando faremo quell'esame giuridico generale delle Norme di attuazione. Potete essere di parere contrario, ma vi assicuro che su questo problema mi ero consultato larghissimamente e non credo che dal punto di vista costituzionale vi sia possibilità di arrivare a diverse soluzioni. Così mi pare, in pratica, di aver risposto in linea sostanziale a tutto quello che avete detto, e se la discussione è chiusa, meglio così.

PRESIDENTE: La discussione sul secondo punto dell'ordine del giorno è chiusa.

3. punto dell'ordine del giorno: « Progetto di legge per la rilevazione e revisione delle licenze di commercio ».

La parola all'assessore Girardi.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.):

« Relazione sul disegno di legge regionale per la rilevazione statistica delle aziende commerciali, nonché della revisione delle licenze di commercio.

Uno dei settori economici che necessita di una legge regionale che ne disciplini l'attività ed i limiti è quello commerciale.

L'attuale legislazione in materia è limitata ad una legge del 1926 (16.12.1926 n. 2174) e ad un decreto luogotenenziale del 1945. La legge del 1926 che ha regolato il rilascio delle licenze di commercio è una legge del tutto incompleta che è stata integrata da molteplici circolari ministeriali, spesso contradditorie e di valore giuridico molto relativo, ma che hanno tuttavia regolamentato la materia fino al 1945. Dopo tale data, ritornato il Paese ad una precisa concezione dei limiti che lo Stato può porre all'attività dei cittadini, l'attività commerciale non ha più trovato nella legge del 1926 uno strumento atto a disciplinare l'azione degli operatori cresciuti a dismisura a causa degli eventi bellici.

Praticamente la licenza di commercio era diventata una mera formalità e l'attività commerciale era libera di svilupparsi in tutti i settori, ma ciò non in uno spirito di sana iniziativa economica, bensì in una concezione di improvvisazione speculativa. A tale stato di fatto tentò di rimediare nel 1945 un decreto luogotenenziale, col quale si sono stabilite delle sanzioni per chi commerciasse senza essere in possesso della licenza e per chi vendesse merci diverse da quelle previste dalla licenza in suo possesso. Tale legge, sia per la sua eccessiva rigorosità, sia perché varata in un periodo inopportuno, è rimasta pressocché lettera morta.

Sta di fatto che in seguito alla carenza delle disposizioni legislative, si è creata nel campo dell'attività commerciale una situazione caotica, che torna a danno non solo degli operatori, ma soprattutto della collettività.

Sarebbe stato forse possibile affrontare il problema in modo integrale, regolando, in base alla legislazione nazionale, sia il rilascio delle licenze, sia l'esercizio del commercio (articolo 5, comma 3º dello Statuto regionale). L'Assessorato ha ritenuto però più opportuno limitarsi in un primo tempo a regolare l'esercizio del commercio, rimettendo ad un secondo tempo l'emanazione di una legge che regoli integral mente tutto il settore.

Poiché i provvedimenti nel campo economico richiedono ogni possibile cautela, soprattutto perché devono contemperare le giuste esigenze di una concezione liberista, con l'innato senso di disciplina del nostro Paese, si è preferito fare, con la legge che si presenta all'approvazione dell' onorevole Consiglio, il punto della situazione attuale, perché solo quando si conoscerà esattamente quanti operatori esistono e quale attività svolgono, sarà possibile emanare un provvedimento di legge che risponda effettivamente a tutte le esigenze del settore.

Attualmente infatti nessuno conosce quante siano le aziende commerciali esistenti ed operanti nella regione. L'obbligo di iscrizione delle ditte alla Camera di commercio non è stato rispettato, soprattutto perché non è possibile effettuare alcun controllo, dato che le autorità comunali non sono tenute a comunicare alla Camera di commercio le variazioni che avvengono nei singoli comuni. D'altro canto esistono delle ditte solo potenziali, regolarmente iscritte alla Camera di commercio, ma che, pur essendo in possesso della licenza, non svolgono alcuna attività. Altre ditte sono cessate e figurano ancora in vita, mentre esistono, ed è notorio, persone che svolgono indisturbate un'attività commerciale senza essere in possesso di licenza e senza essere iscritte alla Camera di commercio.

Fra gli operatori regolari esiste poi vivo malcontento perché ignorano i limiti legali della loro attività. Il citato decreto del 1945 commina delle pene, come è stato detto, per coloro che vendono merci diverse da quelle indicate sulla licenza di commercio. Ma quali sono le merci che possono essere vendute con una licenza di bazar o di generi vari? Per quale motivo con una licenza di generi alimentari si può vendere, come è tradizione, il sapone che non è commestibile e non i prodotti ortofrutticoli che invece lo sono? Sono questi degli esempi di continue contestazioni che le autorità comunali e provinciali non possono risolvere perché

manca ogni disposizione legislativa che regoli la materia.

Solo quando si saprà quante ditte esistono nella regione e quale precisa attività esse svolgono, sarà possibile impostare un provvedimento legislativo che disciplini in modo organico tutta la materia.

La legge che si sottopone all'approvazione dell'onorevole Consiglio ha quindi i seguenti scopi:

1. determinare quali sono le ditte commerciali in attività e ciò per permettere l'aggiornamento del registro tenuto dalle Camere di commercio (articoli 3 e 5 del progetto). A tale fine è comminata la decadenza delle licenze che non verranno presentate per la revisione (articolo 2) e di quelle che non verranno attivate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (articolo 12). Per consentire poi il costante aggiornamento del registro delle ditte tenuto dalle Camere di commercio è previsto l'obbligo da parte dei comuni di comunicare alle predette Camere tutte le decisioni delle commissioni comunali circa il rilascio, la revoca e le altre variazioni in materia di disciplina del commercio (articolo 4). D'altro canto l'iscrizione alle Camere di commercio non può essere omessa perché, in base all'articolo 10, essa è un titolo obbligatorio per la validità delle licenze.

Al fine di consentire ai comuni il controllo delle licenze è previsto infine l'obbligo di presentare le licenze ai comuni per il visto annuale di rinnovo (articolo 13).

Con tali disposizioni, che verranno rigorosamente applicate, è indubbio che nessuna ditta potrà sfuggire all'iscrizione sul registro delle ditte delle Camere di commercio e sarà quindi possibile avere dalle stesse una precisa situazione statistica delle ditte, costantemente aggiornata; 2. disciplinare l'esercizio delle attività commerciali: determinare cioè ciò che ognuno può vendere in base alla licenza in suo possesso. A tale scopo sono state istituite due Commissioni composte da tecnici, una per ciascuna provincia (articolo 7). Tali Commissioni, in base ai dati comunicati dalle singole ditte ed in base alle consuetudini locali, compileranno l'elenco delle voci che potranno figurare sulle licenze e stabiliranno per ogni voce gli articoli che possono essere trattati (articolo 6). I comuni poi aggiorneranno le singole licenze in base all'elenco delle voci, elenco che verrà reso obbligatorio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (articolo 8).

Dall'articolo 9 sono previsti i ricorsi che possono essere interposti dagli interessati avverso le decisioni del loro comune. E' stabilito infine, dall'articolo 11, che anche le nuove licenze possono essere rilasciate solo per le voci previste dagli elenchi ufficiali. E' opportuno far presente che in alcune province ed in qualche comune della Repubblica si è cercato di adottare con decreti prefettizi o con ordinanze comunali, disciplina analoga a quella che si vuole realizzare con la legge in discussione.

Bisogna però rilevare che i risultati pratici sono stati relativi, appunto perché mancava la forza di una legge organica che potesse disciplinare con carattere di continuità la complessa materia.

Con il presente progetto si è cercato, sia di normalizzare un settore molto importante della vita economica della Regione, sia di rispettare i diritti degli operatori; si è cercato soprattutto di realizzare un provvedimento di pratica utilità, provvedimento invocato sia dal le categorie interessate, sia dalle amministra zioni comunali che, interpellate, hanno espresso l'unanime avviso sulla necessità di porre fine alla caotica situazione attuale.

Il provvedimento di legge che si sottopone all'approvazione dell'onorevole Consiglio è d'altro canto tanto più necessario nel momento attuale in cui non è da escludere la possibilità che la categoria commerciale debba assolvere compiti di distribuzione controllata, compiti questi che richiedono una rigorosa disciplina da parte di detta categoria ed una possibilità di costante controllo da parte delle competenti autorità.

Progetto di Legge per la rilevazione e revisione delle licenze di commercio

Articolo 1. — Entro il . . . . . . gli intestatari di licenze comunali di commercio stabile all'ingrosso o al minuto, rilasciate nelle provincie di Trento e Bolzano, devono comunicare ai rispettivi comuni gli estremi indicati nell'allegato A della presente legge e contemporaneamente consegnare all'ufficio comunale le rispettive licenze, facendosi rilasciare una ricevuta comprovante l'effettuazione del deposito.

Articolo 2. — Le Commissioni comunali dichiareranno decadute tutte le licenze di cui all'articolo 1, i cui titolari non abbiano ottemperato entro il termine fissato agli obblighi previsti dal precedente articolo e ne daranno comunicazione agli interessati, i quali entro 30 giorni da tale comunicazione potranno interporre ricorso alla Commissione regionale che verrà istituita in base alle norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Articolo 3. — Entro il . . . . i comuni, previo controllo della corrispondenza dei dati indicati dai titolari delle licenze con quelli già risultanti dalle registrazioni comunali, devono trasmettere alla Camera di commercio della circoscrizione le denuncie loro pervenute con

l'indicazione delle divergenze riscontrate, nonché un elenco di coloro che non hanno ottemperato all'obbligo previsto all'articolo 1 e un elenco delle licenze rilasciate e non ancora attivate.

Articolo 4. — Dal giorno . . . . i comuni dovranno trasmettere alla Camera di commercio della circoscrizione, entro il termine di
tre giorni, copia del verbale di ogni riunione
della Commissione comunale per le licenze di
commercio, contenente l'esatta indicazione delle licenze nuove rilasciate, di quelle revocate,
delle assegnazioni di licenze per altre voci, delle eventuali sospensioni e delle rinuncie, colla
specificazione precisa dell'oggetto delle singole
licenze.

Articolo 5. — In base agli estremi comu nicati dai Comuni, le Camere di commercio di Trento e Bolzano eseguiranno le rilevazioni statistiche delle licenze comunali di commercio.

Articolo 6. — Una Commissione per la provincia di Trento e una per la provincia di Bolzano, sulla base delle denuncie presentate e di quelle altre rilevazioni che potrà ritenere necessario effettuare, sentite le rispettive organizzazioni di categoria, formerà l'elenco delle voci tipo, che devono essere indicate sulle licenze e gli articoli che possono essere venduti sotto ciascuna voce e le trasmetteranno alle rispettive Camere di commercio.

Le Camere di commercio di Trento e Bolzano provvederanno all'invio di detti elenchi alla Giunta regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale gli elenchi divengono obbligatori nella Regione.

Articolo 7. — Le Commissioni previste al 1° comma dell'articolo precedente sono isti-

tuite e nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria e commercio. Ciascuna di esse è presieduta da un Assessore provinciale designato dalla Giunta regionale.

Della Commissione per la provincia di Bolzano fanno parte quattro membri, di cui uno della Camera di commercio, due delle Organizzazioni sindacali dei Commercianti e uno dei comuni, scelti su terne, proposte dalle singole organizzazioni.

Della Commissione per la provincia di Trento fanno parte quattro membri, scelti su terne, proposte rispettivamente dalla Camera di commercio, dalle Organizzazioni sindacali dei Commercianti, dalla Federazione dei Consorzi cooperativi e dai comuni.

Farà inoltre parte di ciascuna Commissione, con voto consultivo, un membro per ognuna delle categorie a cui si riferiscono le voci delle licenze, di volta in volta chiamato in relazione alle voci sulle quali devesi deliberare, e scelto su una terna, proposta dalle Organizzazioni sindacali interessate.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni faranno carico al bilancio dell'Assessorato all'industria e commercio, parte straordinaria.

Articolo 8. — Gli elenchi formati dalla Commissione sono inviati dalla Camera di commercio a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione.

I Comuni, dopo la pubblicazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione e in base alle istruzioni che verranno impartite dalla Commissione di cui al precedente articolo 7, uniformeranno le voci iscritte sulle singole licenze a quelle degli elenchi predetti.

Articolo 9. — I comuni comunicheranno ai singoli interessati i provvedimenti di revisione adottati e riconsegneranno loro le licenze con le eventuali rettifiche.

Entro trenta giorni da tale comunicazione l'interessato potrà ricorrere alla Commissione comunale per la disciplina del commercio, prevista dal R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174.

Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso alla Commissione regionale. Il ricorso dovrà essere prodotto entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

Articolo 10. — L'iscrizione alle Camere di commercio è titolo obbligatorio per la validità delle licenze; pertanto i Comuni non potranno rilasciare alcuna licenza fino a tanto che il richiedente non abbia prodotto il relativo certificato d'iscrizione.

Articolo 11. — Possono essere rilasciate nuove licenze soltanto per le voci comprese negli elenchi.

Articolo 12. — Le licenze non attivate alla data di entrata in vigore della presente legge verranno dichiarate decadute se non siano riattivate entro sei mesi dalla data stessa.

La decisione sulla decadenza verrà presa dalla Commissione comunale e comunicata allo interessato, il quale entro trenta giorni dalla notifica potrà presentare ricorso alla Commissione regionale.

Articolo 13. — E' fatto obbligo a tutti gli intestatari di licenze comunali di commercio stabile all'ingrosso e al minuto delle provincie di Trento e di Bolzano di presentare entro il mese di dicembre di ogni anno le loro licenze all'autorità comunale per il visto di rinnovo, a scanso di sospensione della validità delle licenze, fino alla presentazione delle stesse per il visto.

Articolo 14. — La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-

ne ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

AMONN (S.V.P.): « La Commissione legislativa per l'industria, commercio e turismo, in parecchie sedute, ha esaminato attentamente il disegno di legge regionale per la disciplina e la revisione delle licenze di commercio.

Data l'importanza della legge ed il fatto che la regolamentazione di questa materia può incidere sensibilmente sui diritti dei titolari del le licenze, la Commissione ha ritenuto utile e necessario di invitare i rappresentanti delle Camere di commercio, delle Associazioni dei commercianti ed i direttori degli uffici comunali per le licenze di commercio di Trento e di Bolzano, per sentire il loro punto di vista, il quale è stato preso in seria considerazione.

Innanzitutto la Commissione ha potuto constatare l'unanime e vivo desiderio da parte di tutti gli organismi direttamente interessati, affinché la Regione emani al più presto possibile la legge, ed addivenga alla regolamentazione sia in riguardo alla rilevazione statistica delle licenze, sia in riguardo alla definizione di un nuovo elenco merceologico, data la caotica situazione che oggi esiste in questo campo, a danno non soltanto del commercio regolare, ma anche della collettività.

In seguito alla carenza di precise disposizioni di legge e alla mancata applicazione delle vigenti disposizioni in materia da parte di molti comuni, al presente non si è in grado di stabilire il numero esatto delle aziende commerciali esistenti nella regione.

Risulta chiaro che alla Camera di Commercio sono nell'impossibilità di tenere aggiornati

gli appositi registri poiché una parte dei titolari delle licenze ed alcuni comuni omettono di denunziare le nuove emissioni, le modifiche, le cessazioni, le revoche.

Anche in riguardo all'oggetto stesso delle licenze regna la più grande confusione in mancanza di una precisa regolamentazione che disciplina le voci merceologiche da inserire nelle licenze. In molti casi è assai difficile accertare se un commerciante ha o non ha il diritto di vendere determinate merci, in modo che questa situazione può essere sovente sfruttata proprio a danno di quei commercianti che sono perfettamente in regola.

La Commissione si è anche prefissa di eliminare l'abuso che spesso viene fatto con la concessione temporanea o definitiva delle licenze stesse.

D'altra parte la Commissione ha voluto anche esaminare il progetto legge . . . . . . . . . . in riguardo agli aspetti giuridici, modificando alcuni articoli che, a parere della Commissione, possono essere ritenuti in contrasto con i principi della legge dello Stato del 1926 e dei diritti acquisiti dei titolari delle licenze.

E' stato esaminato inoltre il progetto legge sotto l'aspetto tecnico e pratico, apportando modifiche che, a criterio della Commissione, rendono più pratiche, più snelle e meno gravose tutte le operazioni burocratiche connesse con la rilevazione delle licenze, ed essa raccomanda infine che nella pratica applicazione della legge si tengano in massima considerazione le diverse situazioni e le diverse necessità che esistono nei grandi centri e nei piccoli paesi, per evitare danni ai commercianti ed ai consumatori con una troppo rigida uniformità di concetti, specialmente nella formulazione dei nuovi elenchi merceologici.

ent and an experimental and the con-

Basandosi su questi criteri ed accogliendo molti suggerimenti che da parte degli organi sopracitati vennero dati alla Commissione, essa ha esaminato i diversi articoli del progetto di legge proponendo, in parte, sostanziali modificazioni.

Articolo 1. — Tutti i rappresentanti delle organizzazione sopra nominate hanno fatto presente unanimemente che l'elaborazione dei nuovi elenchi merceologici sarà un lavoro molto delicato e arduo, e che i lavori inerenti non potranno essere terminati se non dopo molti mesi.

Hanno ritenuto perciò nè giusto nè conveniente di privare per un si lungo periodo i commercianti delle loro licenze, anche in considerazione che qualche licenza, nel frattempo, possa andare smarrita.

La Commissione è arrivata perciò alla conclusione di proporre che invece della prescritta consegna delle licenze stesse da parte dei titolari, la legge imponga la presentazione del modulo corrispondente all'allegato A, che contiene tutti gli elementi della licenza, mentre ritiene che la consegna e l'eventuale emissione di nua nuova licnza debba avvenire soltanto dopo la pubblicazione degli elenchi merceologici sul Bollettino regionale.

Articolo 2. — In base alle disposizioni della legge 1926, una licenza può essere revocata soltanto per determinati motivi gravi, che sono lesivi agli interessi della comunità, come per esempio: frode in commercio o altre infrazioni tassativamente elencate nella suddetta legge.

La Commissione non ha ritenuto pertanto ammissibile la grave sanzione prevista dall'articolo 2 del progetto di legge, sia perché in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5 della legge dello Stato succitata, sia anche perché la pena prevista è, in ogni caso, eccessiva e viola — a parere della Commissione — il giusto equilibrio fra reato commesso e sanzione.

La Commissione propone perciò la sostituzione della pena prevista nel progetto legge con una sanzione più adeguata, cioè con la chiusura temporanea dell'esercizio, da 7 a 30 giorni, con la disposizione che la riapertura non potrà essere autorizzata fino a quando il titolare della licenza non abbia ottemperato agli obblighi disposti dall'articolo 1.

Articolo 3. — All'articolo 3 la Commissione ha stabilito in 45 giorni il periodo entro il quale i comuni dovranno trasmettere alle Camere di Commercio le denuncie loro pervenute ai sensi dell'articolo 1, mentre ha soppresso la disposizione relativa all'obbligo da parte dei comuni di comunicare anche le differenze riscontrate, non essendo compito delle Camere di Commercio, ma bensì dei comuni stessi, di rettificare eventuali denuncie non conformi al contenuto della licenza dagli stessi emessa.

Articolo 4. — Altra modifica sostanziale è stata apportata all'articolo 4.

Specialmente i rappresentanti delle Camere di Commercio si sono lamentati che moltissimi comuni omettono di trasmettere i dati riguardanti le licenze rilasciate, le cessazioni, revoche ed altre variazioni e che perciò i loro registri non possono essere aggiornati. Hanno fatto presente che questo inconveniente non si verifica per il commercio ambulante, per il quale è in atto un altro sistema: i comuni non partecipano alle Camere di Commercio i singoli dati volta per volta, ma sono obbligati a comunicare, con apposito modulo, ogni mese ed in una sola volta, tutti i cambiamenti verificatisi durante il mese precedente. Il modulo deve essere trasmesso anche nel caso che nessuna variazione sia sopravvenuta. Con questo sistema le Camere di Commercio possono senz'altro accertare se un comune ha eseguito la prescritta partecipazione.

La Commissione legislativa ha creduto perciò di dover accettare le proposte delle Camere di Commercio nel senso di applicare lo stesso sistema anche per il commercio stabile, ritenendo trattarsi del sistema più semplice e più sicuro per eliminare tutti gli inconvenienti finora lamentati, snellendo e semplificando, in pari tempo, le rispettive pratiche d'ufficio.

In quanto alla prescritta trasmissione della copia del verbale di ogni riunione delle Commissioni comunali, la Commissione ha soppresso la relativa disposizione del progetto legge, perché superflua ed inutile, dato che non spetta alle Camere di Commercio l'esame di questi verbali e di sollecitare eventuali provvedimenti.

Articolo 6. — In base alla relativa disposizione del progetto legge, gli elenchi merceologici dovranno essere trasmessi, da parte delle Commissioni provinciali, alla Giunta regionale all'unico scopo della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Con questa disposizione nessun organo avrebbe la possibilità di modificare, se necessario, gli elenchi merceologici elaborati dalle Commissioni provinciali.

Già nelle discussioni coi rappresentinti interessati, la Commissione legislativa ha constatato le differenti vedute riguardo alla compilazione degli elenchi merceologici.

La situazione nei piccoli comuni, dove esistono talvolta soltanto 1 o 2 negozianti i quali devono, necessariamente, vendere tutta la gamma dei prodotti richiesti, è sostanzialmente diversa dalla situazione nei grandi centri, dove è necessaria e utile una maggiore specializzazione e conseguentemente anche un rigoroso con-

trollo, affinché i singoli commercianti vendano esclusivamente le merci incluse nelle loro licenze.

In seguito agli interessi contrastanti e per evitare che determinate correnti possano imporsi nel seno delle Commissioni, e per evitare che da ciò derivino eventuali ingiustizie, la Commissione ha ritenuto di non poter lasciare all'insindacabile giudizio delle Commissioni provinciali l'ultima decisione riguardo agli elenchi merceologici. E' arrivata perciò alla determinazione che occorre l'approvazione da parte del Consiglio regionale.

Articolo 7. — Nell'articolo 7 del progetto legge sono previste due Commissioni provinciali di ognuna delle quali fanno parte: 1 rappresentante delle rispettive Camere di Commercio, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed un rappresentante dei rispettivi comuni.

La Commissione ha ritenuto che quale rappresentante dei comuni debba essere nominato un tecnico competente della materia, designato dalla Giunta comunale rispettivamente di Trento, di Bolzano, in considerazione che essi hanno certamente un'esperienza molto più vasta che non un rappresentante di un qualsiasi piccolo comune.

Articolo 9. — Come sopra esposto, la Commissione legislativa propone che solo dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi merceologici sul Bollettino Ufficiale della Regione i titolari siano tenuti a depositare le licenze presso gli Uffici comunali.

Propone inoltre che entro 45 giorni dal termine fissato per la consegna, i comuni dovranno restituire le licenze con le eventuali modifiche o rilasciare le nuove licenze.

Articolo 10. — Accogliendo un suggeri-

mento dei rappresentanti delle Camere di Commercio, la Commissione ha soppresso l'articolo 10, perché risulta ad essa in contrasto con le disposizioni di legge. Effettivamente la licenza commerciale è titolo obbligatorio per l'iscrizione alla Camera di Commercio, e non viceversa. Quindi, la Camera di Commercio non può procedere all'iscrizione se l'interessato non è munito di licenza commerciale.

Articolo 11. — L'articolo 11 rimane invariato, avrà conseguentemente il numero 10, e l'articolo 12 il numero 11.

Nell'articolo 11 (ex 12), quarta riga, si è sostituita la parola « riattivate » con la parola « attivate ». Si è voluto introdurre un nuovo concetto proposto alla Commissione da parte di tutti gli interessati, stabilendo che se comunque le licenze non fossero attivate per un periodo consecutivo di sei mesi, esse dovranno essere dichiarate decadute.

Anche il 2º comma dell'articolo 11 è stato modificato, perché la decisione sulla decadenza non spetta alla Commissione comunale, ma all'autorità comunale competente, sentita questa Commissione mentre il termine valido per il ricorso alla Commissione regionale è stato ridotto da 30 a 15 giorni.

Articolo 12. — Su richiesta di tutti gli organi interessati, la Commissione propone che

nel futuro la presentazione delle licenze ai comuni avvenga entro il mese di dicembre di ogni biennio e non annualmente.

Questa proposta venne fatta in considerazione del grande lavoro che richiede il riesame delle licenze, in special modo nei grandi comuni i quali, del resto, hanno ben altri mezzi per accertare se i titolari delle licenze si trovino o meno nelle condizioni volute dalla legge.

La parola « rinnovo » è stata sostituita con la parola « vidimazione » perché le licenze commerciali, a differenza di quelle emesse dall'autorità di P.S., non possono essere revocate se non si verificano i presupposti elencati nella legge del 1926 e quindi neanche rinnovate.

Nella relazione non è stato fatto cenno di qualche altra lieve modifica di carattere solamente formale.

La Commissione presenta così ai Signori Consiglieri il testo rielaborato, il quale è, come è stato spiegato, frutto di un approfondito studio della materia, sempre allo scopo di rendere la legge consone alle necessità pratiche, senza togliere ad essa l'efficacia necessaria, nell'intento di arrivare ad un migliore ordinamento in un campo di grande importanza, sia per gli esercenti come per la comunità in genere, ed escludendo qualsiasi disposizione che possa essere in contrasto con i principi della legge dello Stato.

# Testo della Commissione

Articolo 1. — Entro il . . . . . . gli intestatari di licenze comunali di commercio stabile all'ingrosso o al minuto, rilasciate nelle province di Trento e Bolzano, devono comunicare ai rispettivi comuni gli estremi indicati nell'allegato A della presente legge e contemporaneamente consegnare all'ufficio comunale le rispettive licenze, facendosi rilasciare una ricevuta comprovante l'effettuazione del deposito.

Articolo 2. — Le Commissioni comunali dichiareranno decadute tutte le licenze di cui all'articolo 1, i cui titolari non abbiano ottemperato entro il termine fissato agli obblighi previsti dal precedente articolo e ne daranno comunicazione agli interessati, i quali entro 30 giorni da tale comunicazione potranno interporre ricorso alla Commissione regionale che verrà istituita in base alle Norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Articolo 3. — Entro il . . . . . . i comuni, previo controllo della corrispondenza dei dati indicati dai titolari delle licenze con quelli già risultanti dalle registrazioni comunali, devono trasmettere alla Camera di commercio della circoscrizione le denunce loro pervenute con la indicazione delle divergenze riscontrate, nonché un elenco di coloro che non hanno ottemperato all'obbligo previsto all'articolo 1 e un elenco delle licenze rilasciate e non ancora attivate.

Articolo 4. — Dal giorno . . . . . i comuni dovranno trasmettere alla Camera di commercio della circoscrizione, entro il termine di tre giorni, copia del verbale di ogni riunione della Commissione comunale per le licenze di commercio, contenente l'esatta indicazio-

Articolo 1. — Entro il . . . . . . i titolari di licenze comunali di commercio stabile all' ingrosso o al minuto, rilasciate nelle province di Trento e Bolzano, devono denunciare ai rispettivi comuni tutti gli elementi contenuti nelle licenza, a mezzo di un modulo corrispondente all' allegato A della presente legge, da presentarsi in duplice copia, di cui una viene restituita quale comprova dell'avvenuta consegna.

Articolo 2. — Le Commissioni comunali disporranno la chiusura temporanea dell'esercizio da sette a trenta giorni nei confronti dei titolari di licenza i quali non abbiano ottemperato entro il termine fissato, agli obblighi previsti dal precedente articolo.

In ogni caso non potrà essere consentita la riapertura dell'esercizio fino a quando il titolare della licenza non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi disposti dall'articolo 1.

Articolo 3. — Entro 45 giorni dalla data prevista nell'articolo 1 i comuni, previo controllo fra i dati indicati dai titolari delle licenze con l'allegato A) di cui all'articolo 1 e quelli risultanti dalle registrazioni comunali, devono trasmettere alla Camera di commercio della circoscrizione le denunce loro pervenute, nonché i nominativi di coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo previsto dall'articolo 1 e un elenco delle licenze rilasciate e non ancora attivate.

Articolo 4. — Entro il giorno 10 di ogni mese i comuni dovranno trasmettere alla Camera di commercio della circoscrizione, un elenco contenente gli estremi delle nuove licenze rilasciate, di quelle cessate, di quelle revocate, e ogni altra variazione.

#### Testo della Commissione

ne delle licenze nuove rilasciate, di quelle revocate, delle assegnazioni di licenze per altre voci, delle eventuali sospensioni e delle rinuncie, colla specificazione precisa dell'oggetto delle singole licenze.

Articolo 5. — In base agli estremi comunicati dai comuni, le Camere di commercio di Trento e Bolzano eseguiranno le rilevazioni statistiche delle licenze comunali di commercio.

Articolo 6. — Una Commissione per la provincia di Trento e una per la provincia di Bolzano, sulla base delle denunce presentate e di quelle altre rilevazioni che potrà ritenere necessario effettuare, sentite le rispettive organizzazioni di categoria, formerà l'elenco delle voci tipo, che devono essere indicate sulle licenze e gli articoli che possono essere venduti sotto ciascuna voce e le trasmetteranno alle rispettive Camere di commercio.

Le Camere di commercio di Trento e Bolzano provvederanno all'invio di detti elenchi alla Giunta regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale gli elenchi divengono obbligatori nella Regione.

Articolo 7. — Le Commissioni previste al 1º comma dell'articolo precedente sono istituite e nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria e commercio. Ciascuna di esse è presieduta da un Assessore provinciale designato dalla Giunta regionale.

Della Commissione per la provincia di Bolzano fanno parte 4 membri, di cui uno della Camera di commercio, due delle Organizzazioni sindacali dei commercianti e uno dei comuTale comunicazione dovrà essere fatta su apposito modulo, anche se negativa.

Articolo 5. — Idem.

Articolo 6. — Idem.

Le Camere di commercio di Trento e Bolzano trasmetteranno detti elenchi alla Giunta regionale la quale, ottenuta l'approvazione del Consiglio regionale, provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Idem.

Articolo 7. — . . . . .

. . . . è presieduta da un Assessore provinciale designato dalla Giunta provinciale.

Della Commissione per la provincia di Bolzano fanno parte 4 membri, di cui uno della Camera di commercio, due delle Organizzazioni sindacali dei commercianti, un tecnico com-

## Testo della Commissione

ni, scelti su terne, proposte dalle singole organizzazioni.

Della Commissione per la provincia di Trento fanno parte 4 membri, scelti su terne, proposte rispettivamente dalla Camera di commercio, dalle Organizzazioni sindacali dei commercianti, dalla Federazione dei consorzi cooperativi e dai comuni.

Farà inoltre parte di ciascuna Commissione, con voto consultivo, un membro per ognuna delle categorie a cui si riferiscono le voci delle licenze, di volta in volta chiamato in relazione alle voci sulle quali deve deliberare, e scelto su una terna, proposta dalle Organizzazioni sindacali interessate.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni faranno carico al bilancio dell'Assessorato all'industria e commercio, parte straordinaria.

Articolo 8. — Gli elenchi formati dalla Commissione sono inviati dalla Camera di commercio a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione.

I comuni, dopo la pubblicazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione e in base alle istruzioni che verranno impartite dalla Commissione di cui al precedente articolo 7, uniformeranno le voci iscritte sulle singole licenze a quelle degli elenchi predetti.

Articolo 9. — I comuni comunicheranno ai singoli interessati i provvedimenti di revisione adottati e riconsegneranno loro le licenze con le eventuali rettifiche.

Entro trenta giorni da tale comunicazione l' interessato potrà ricorrere alla Commissione comunale per la disciplina del commercio, pre-

petente nella materia designato dalla Giunta comunale di Bolzano. Tutti i membri dovranno essere scelti su terne proposte dai relativi organi esecutivi.

Della Commissione per la provincia di Trento fanno parte 4 membri, di cui uno della Camera di commercio, uno delle Organizzazioni sindacali dei commercianti, uno della Federazione dei consorzi cooperativi e un tecnico competente nella materia designato dalla Giunta comunale di Trento. Tutti i membri dovranno essere scelti su terne proposte dai relativi organi esecutivi.

Farà inoltre parte di ciascuna Commissione, con voto consultivo

Le spese per il funzionamento . .

Articolo 8. — Soppresso.

Idem.

Articolo 9. — Entro trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi merceologici sul Bollettino Ufficiale della Regione, i titolari depositeranno le licenze all' Ufficio comunale il quale rilascierà ricevuta dell'avvenuta consegna.

Gli Uffici comunali, entro 45 giorni dal termine fissato per la consegna, provvederanno

## Testo della Commissione

vista dal R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174.

Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso ricorso alla Commissione regionale. Il ricorso dovrà essere prodotto entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

Articolo 10. — L'iscrizione alle Camere di commercio è a titolo obbligatorio per la validità delle licenze, pertanto i comuni non potranno rilasciare alcuna licenza fino a tanto che il richiedente non abbia prodotto il relativo certificato d'iscrizione.

Articolo 11. — Possono essere rilasciate nuove licenze soltanto per le voci comprese negli elenchi.

Articolo 12. — Le licenze non attivate alla data di entrata in vigore della presente legge verranno dichiarate decadute se non siano riattivate entro sei mesi dalla data stessa.

La decisione sulla decadenza verrà presa dalla Commissione comunale e comunicata all'interessato, il quale entro trenta giorni dalla notifica potrà presentare ricorso alla Commissione regionale.

Articolo 13. — E' fatto obbligo a tutti gli intestatari di licenze comunali di commercio stabile all'ingrosso e al minuto delle province di Trento e di Bolzano di presentare entro il mese di dicembre di ogni anno le loro licenze all'autorità comunale per il visto di rinnovo, a scanso di sospensione della validità delle licenze, fino alla presentazione delle stesse per il visto.

a restituire dette licenze con le eventuali modifiche od al rilascio delle nuove licenze.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dei provvedimenti adottati, l'interessato potrà ricorrere alla Commissione comunale per la disciplina . . . . .

Contro le decisioni . . . . .

Articolo 10. — Soppresso.

Articolo 10. - Idem.

Articolo 11. — Le licenze non attivate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quelle comunque non utilizzate per un periodo consecutivo di sei mesi sono dichiarate decadute.

La decisione sulla decadenza verrà adottata dall'autorità comunale competente, sentita la Commissione comunale per la disciplina del commercio stabile e comunicata all'interessato, il quale, entro 15 giorni dalla notifica potrà ricorrere alla Commissione regionale.

Articolo 12. — E' fatto obbligo a tutti i titolari di licenze comunali di commercio stabile all'ingrosso e al minuto, di presentare entro il mese di dicembre di ogni biennio, le loro licenze all'autorità comunale per la vidimazione, a scanso di sospensione della validità delle licenze, fino alla presentazione delle stesse per la vidimazione stessa.

Testo della Commissione

Articolo 14. — La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul testo della Giunta e della Commissione legislativa.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): La Giunta regionale, vivamente ringraziando la Commissione legislativa per l'industria, commercio e turismo per la concreta collaborazione data nell'esame di questo progetto, dichiara di accettare in via di massima le proposte della Commissione, salvo qualche lieve modifica che faremo cammin facendo nella discussione dei vari articoli.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Solo per deplorare che una legge della quale è stata presentata la relazione il 14 settembre sia portata solo adesso, cioè 70 giorni dopo, in Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Se nessuno domanda la parola per la discussione generale, in base al Regolamento interno, si passa alla discussione degli articoli. Chi è d'accordo che si passi alla discussione dei singoli articoli è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 1: (legge).

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Resta in bianco il termine en-

Art. 13. — Idem.

Idem ».

tro il quale i titolari di licenze comunali devono presentare l'allegato A in duplice copia. Qui bisogna determinare il termine. Tenuto conto che questa legge avrà senz'altro l'accettazione, dovremo mettere il termine necessario per divulgare e dare tempo ai singoli comuni; io penso che se determiniamo entro 40 giorni dopo l'entrata in vigore della legge, vi sia un termine sufficiente. Qui c'è una domanda, da parte delle categorie dei commercianti che chiede di fissare un termine di 60 giorni.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo osservare all'assessore Girardi che, in base all'articolo 1, una ditta che cosa deve fare? Prendere in mano la sua licenza, estrarre dalla stessa i dati, riempire il modulo e spedirlo. Perché dobbiamo dare 60 giorni di tempo, per questo, alla ditta? Mi sembra un tempo esageratamente lungo. Se fossero da presentare i dati relativi alla solidità dell'azienda capisco benissimo, ma per prendere in mano un foglio di carta e desumere i dati! Neanche durante questo ineffabile ultimo censimento abbiamo avuto 10 giorni di tempo e dovevamo rispondere a domande di dettaglio interessantissime, importantissime. Le ditte già adesso, dai nostri resoconti che seguiranno sui giornali, verranno a sapere che devono un giorno o l'altro presentare

questa loro denuncia. Quindi mi pare che 30 giorni siano bastanti, 30 giorni sono poi guadagnati sul tempo nel quale avremo davanti un quadro esatto di quella che è la situazione delle aziende ed industrie, secondo il mio modo di vedere.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Qui, signori, bisogna che io richiami la vostra attenzione. Questo termine ha una fondamentale importanza. Tutto il congegno di questa leggina tecnica, si basa sulla obbligatorietà della presentazione di questo allegato A, questo è assolutamente indispensabile per essere tranquilli e sicuri che, decorso questo determinato periodo, tutti i titolari di licenza abbiano eseguito il loro obbligo. Ed è tanto più importante questo periodo perché va collegato con l'articolo 2 il quale, per i non presentatori dell'allegato A, determina e propone alla Commissione la sospensione dell' esercizio della licenza. Badate quindi che dobbiamo meditare questo periodo che concediamo ai titolari di licenza perché a chi non presenta in tempo utile completo l'allegato A in duplice copia, la licenza viene sospesa. E' questo un atto fondamentale ponderato dalla Commissione e dalla Giunta, necessario per garantire che riesca nello scopo di individuare il numero delle ditte operanti. Ecco perché una certa larghezza nel dire 40 o 60 giorni piuttosto che 30, nel fissare il termine entro cui devono compilare l'allegato A. Quindi sostanzialmente la Giunta farebbe la proposta di porre « entro due mesi dalla entrata in vigore della legge ».

AMONN (S.V.P.): Condivido l'opinione dell'Assessore. Bisogna prendere in considerazione anche che non è così facile per i grandi comuni di Bolzano, Trento ecc. che tutto venga preparato e predisposto entro un così breve ter-

mine. Mentre un termine di 60 giorni mi pare veramente adeguato, perché anche perdendo trenta giorni per rendere operante la legge, adesso che abbiamo dovuto attendere tanto tempo, credo non abbia importanza eccessiva. Quindi mi associo alla proposta dell'Assessore.

MITOLO (M.S.I.): Non pare sufficientemente chiara la formulazione del primo articolo. Anziché dire (legge l'articolo) io proporrei che si dicesse: devono trasmettere ai rispettivi comuni il modulo debitamente riempito corrispondente, di cui all'allegato « a » in duplice copia di cui uno allegato. E' molto più chiaro anziché dire: denuncia ai rispettivi comuni tutti quegli elementi contenuti nella licenza; non so che cosa rappresentano questi elementi, questo termine di elementi. Devono trasmettere debitamente riempito, il modulo di cui all'allegato « a » in duplice copia, di cui una viene restituita quale comprova dell'avvenuta consegna. Faccio una proposta d'emendamento.

ERCKERT (S. V. P.): Volevo soltanto chiedere come mai questi elenchi che i commercianti devono presentare, nella mia relazione non sono allegati. E pensavo se non sia utile riempire questo modulo ma allegare una copia della licenza stessa, perché, come ha detto l'Assessore, in tutti i comuni vi sono diversi moduli.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Se non erro, Lei avvocato Erckert desidera una copia della licenza. La sostanza era questa: obbligare ogni titolare di licenza a riempire l'allegato A con tutti gli elementi contenuti nella licenza.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Avendo sentito le spiegazioni

dell'Assessore e la proposta dell'avvocato Erckert, penso che la formulazione migliore di questo articolo consista in questo: prendere come base la dizione proposta dall'avvocato Mitolo, il quale fa riferimento in modo inequivocabile alla compilazione dell'allegato « a ». Il cittadino non viene messo in stato di incertezza, sa di dover presentare questo allegato riempito. Esistendo poi la situazione illustrata dall'Assessore, per cui non c'è univocità nei moduli sui quali le licenze sono state rilasciate dai comuni è possibile, che nonostante la chiarezza delle domande poste in questo allegato, sorgano perplessità; perciò è opportuno accettare il concetto che a quell'allegato sia unita copia semplice della licenza, e metta il cittadino in condizione di adempiere il suo dovere senza incertezze. La copia della licenza allegata mette l'ufficio in condizione di completare le non volenti imperfezioni dell'allegato. Credo che in tale senso potreste formulare un emendamento.

SCOTONI (P.C.I.): Intanto che viene preparato l'emendamento, vorrei domandare da chi sono forniti gli allegati.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Gli allegati A vengono inviati dai comuni ai titolari di licenza.

SCOTONI (P.C.I.): Ai Comuni li fornisce l'Assessorato?

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Evidentemente.

SCOTONI (P.C.I.): Allora forse è il caso di aggiungerlo. Per altre leggi abbiamo detto: « le schede saranno fornite gratuitamente dalla Regione ecc., come nella legge sul referendum. Per uniformità.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Diciamo: « con l'obbligo di presentare copia semplice della licenza »; allora possiamo completare. Avvocato Mitolo, metta anche questo.

PRESIDENTE: Il Consiglio deve esprimersi sul termine e allora alla prima riga dell'articolo 1 va inserita la dizione « entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ». Chi è d'accordo, prego, alzi la mano: unanimità.

Rimane invariato l'articolo fino alla 4<sup>n</sup> riga. Dopo è proposto il seguente emendamento: «... devono trasmettere debitamente riempito e in duplice copia il modulo conforme all'allegato A), fornito a cura dell'Assessorato regionale. Una copia verrà restituita a comprova dell'avvenuta consegna. Unitamente al modulo sopraddetto dovrà essere trasmessa una copia semplice della licenza ».

SALVETTI (P.S.I.): A chi? Ai rispettivi comuni?

MITOLO (M.S.I.): Bisogna aggiungere: « ai rispettivi comuni ».

PRESIDENTE: Sopra è detto « dovrà essere trasmesso ai rispettivi comuni ».

SALVETTI (P.S.I.): Francamente ho seguito le spiegazioni, ma mi sembra che ci sia un doppione quasi inutile. Capisco l'allegato che deve sostituire la presentazione del testo originale della licenza, perché il lavoro di spoglio bisogna farlo su qualche testo, o si hanno i testi originali. Ma non capisco perché si devono annunciare tutti gli allegati quando c'è il testo originale che permette di fare tutti i rilievi e tutte le spogliazioni che si vogliono fa-

re. Che cosa vuol dire questo doppione? Se si deve dare più completo l'allegato, quella copia autentica della licenza mi sembra inutile. O l'uno o l'altro; perciò comprendo che gli interessati abbiano detto: non leviamo di tasca al titolare l'atto ufficiale per cui tiene aperta la bottega, perché può andare smarrito; ma o lasciamo l'allegato che faccia la parte del testo oppure sopprimiamo l'allegato.

ERCKERT (S.V.P.): Io penso che sia necessario riempire il modulo, perché le licenze sono talvolta tanto vecchie che non corrispondono più a quello che si dice qui. Per esempio l'indirizzo, l'iscrizione alla Camera di Commercio, portano un numero diverso da quello che figura nella licenza.

Così, quando si riempie l'allegato, si sanano tante cose che non risultano nella licenza.

SALVETTI (P.S.I.): Ma io sono per il solo allegato, senza la copia.

ERCKERT (S.V.P.): Quando si riempie quell'allegato, si sanno tante cose che non risultano dalla licenza. Sulle licenze si trovano tante iscrizioni. Per il resto, per il commerciante, fare una semplice copia senza bollo non sarà una grande spesa e neanche un grande lavoro e serve senz'altro per la chiarezza.

PRESIDENTE: Viene letto l'emendamento all'articolo 1 (rilegge l'emendamento).

SALVETTI (P.S.I.): Manca l'organo distributore.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Adesso ci siamo; prima per uniformità d'impostazione è utile che l'allegato « a » sia precisamente conforme, rilasciato a

tutti i titolari di licenza in modo da rendere più facile alle Commissioni provinciali l'esame per il secondo lavoro che troveremo qui, e quindi è opportuno che l'allegato, il modulo dell'allegato « a », venga direttamente ed uniformemente fornito dall'assessorato.

#### SALVETTI (P.S.I.): Tramite?

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): La copia della licenza dovrebbe essere un atto che esegue direttamente il titolare della licenza, non potendosi distribuire un modulo che sia uniforme per tutti per fare una copia della licenza. Non si riesce a stabilire un modulo che valga esattamente per tutti i titolari; quindi l'allegato « a », dove c'è lo specchio della licenza ed in previsione che vi siano licenze sulle quali sono annotate delle osservazioni che non sono nelle licenze normali, diciamo pure che va richiesto. Ma questo lo deve stendere direttamente il titolare della licenza stessa.

SALVETTI (P.S.I.): Chi conferma la veridicità dell'atto e della denuncia fatta?

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Il comune deve controllare. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'emendamento è pregato di alzare la mano: unanimità.

MITOLO (M.S.I.): Non so se posso prendere la parola in questa sede, perché quello che vorrei osservare va a proposito dei dati contenuti nell'allegato « a ». Vedo qui nell'articolo: esercita il commercio all'ingrosso o al minuto. Aggiungerei ancora altre voci: « esercita il commercio in proprio o con rappresentante »; perché interessa sapere se il commerciante esercita in proprio o attraverso un rappresentante. Riterrei opportuno fare questa aggiunta.

PRESIDENTE: Quando arriveremo all'allegato.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio D.C.): La licenza è nominativa. Non può esservi determinato che si lavora attraverso rappresentanti o no; non si presenterà quel caso lì. La licenza è intestata a un nominativo. Se poi quel nominativo ha rappresentanti della sua azienda, questo non interferisce nell'azione che vuole raggiungere la legge.

MITOLO (M.S.I.): Ma, allora, non interessa alla Regione?

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Per questa legge tecnica, no.

SCOTONI (P.C.I.): Credo però che, dato che si fa questa rilevazione, varrebbe anche la pena di conoscere questi altri dati, perché mi risulta che la storia delle rappresentanze serve per eludere la legge. So che a Trento c'è molta gente che ha un esercizio pubblico dove nomina un rappresentante, che però non è rappresentante ma è un affittuario il quale, fra il resto, viene inscritto come commerciante quando si tratta di pagare le tasse di famiglia ecc. e viene trattato come tale; e questo determina svariati inconvenienti. Ne abbiamo sentito parlare in comune di Trento quando si trattava del prezzo del latte e del pane, perché si disse che non si poteva ridurre il margine di utile concesso a questi rivenditori in quanto che costoro, oltre che ritrarre dall'esercizio del proprio mestiere, il minimo indispensabile per vivere, devono da-

re a chi cede la licenza e questo viene a gravare sul consumatore. Inoltre questo abuso è anche nocivo dal punto di vista turistico perché l'esercente, quello che in pratica fa l'esercente, che ha in gran parte le trattorie o il locale pubblico il quale non è il titolare della licenza e può essere mandato via dall'oggi a domani, sfrutta e così intanto va avanti, mentre invece se fosse più direttamente interessato anche al futuro, forse farebbe anche degli accorgimenti e migliorie che servirebbero a migliorare l'attrezzatura, e ad avere la possibilità di accogliere degli ospiti turisti e via dicendo. Sarebbe utile, ai fini di una moralizzazione di questo tipo di speculazione, che si rilevassero questi dati che non servono in questa occasione ma all'Assessore, alla Giunta eventualmente, per intervenire presso l'organo di controllo e per prendere degli altri provvedimenti quando ne sia il caso. Pregherei molto l'Assessore di voler studiare il modo di stroncare questo sistema che è fatto per eludere la legge.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Ho detto che questo primo passo legislativo non è fine a se stesso; è un'impostazione che preluderà domani al tentativo difficile di muoversi con un atto legislativo per la moralizzazione del commercio. Esattamente, uno degli aspetti negativi è quello denunciato da Lei; ma ritengo pericoloso chiedere il completamento dell'allegato A con questa dizione, perché è già acquisito e difficile da parte dei singoli comuni e delle commissioni comunali di servirsi della licenza per sublocare ad altri elementi, se prima il titolare della licenza non presenta domanda per la concessione della licenza.

In penso che il titolare della licenza deve dire: la licenza è mia; il comune deve sapere se anziché il titolare, la licenza la esercita un

The second secon

terzo; ecco che il comune dovrà intervenire; e quindi la riterrei una conseguenza alla quale disciplinare i comuni alle disposizioni che dovranno immediatamente usare e farsi parte diligente per contestare le irregolarità e ricondurre alla normalità queste situazioni.

SCOTONI (P.C.I.): Siamo d'accordo sul punto dove si vuole arrivare e non insisto. Pregherei di dare precise disposizioni ai comuni per fare una tale azione. Guardi però che l'inclusione di una domanda alla quale gli interessati dovessero rispondere intesa a stabilire se vi è procura non è legge, perché non credo che la legge faccia divieto di nominare i procuratori, fa divieto di affidare, di cedere; la figura del procuratore serve per ottenere questo, se c'è il procuratore — come proponeva Mitolo — non legalizziamo nulla, avremo però una idea approssimativa dell'entità del fenomeno. Comunque, qualora si faccia come Lei ha detto, sono completamente d'accordo.

MITOLO (P.S.I.): Avevo fatto la considerazione che questo modulo serve a raccogliere dati informativi, e fra questi dati ritenevo opportuno sapere quello del tipo commerciale, come si ritiene di conoscere; e ritenevo opportuno conoscere se il commercio veniva esercitato in proprio o da rappresentanti. Le preoccupazioni del dottor Scotoni possono essere legittime, ma in proposito c'è la legge di pubblica sicurezza che provvede con l'articolo 48 o 46. Non nego che questa sia la forma per eludere la legge e fare una cessione di licenza di commercio attraverso un rappresentante, il quale poi a sua volta può subentrare nel diritto dell'altro, quando l'altro rinuncia alla licenza. Questo purtroppo è vero; ma finché si propone questo allegato « a », non interessa. A me interessava includere questo dato perché lo ritenevo utile. Ho detto prima all'Assessore al commercio se, dopo aver esaminato questa questione, riteneva utile nei limiti che si propone questa legge, è utile o meno; se non è utile non lo includiamo, se si pensa che possa essere utile includiamo anche questo dato. Ma mi rimetto alla decisione dell'Assessore all'industria e commercio.

AMONN (S.V.P.): Penso che questo dato dovrebbe stabilire se il commerciante gestisce in proprio o attraverso gli altri.

MITOLO (M.S.I.): No; può esercitare solo attraverso un rappresentante.

AMONN (S.V.P.): Come rappresentante o in affitto.

MITOLO (M.S.I.): Dal punto di vista amministrativo non può affittare una licenza che è di carattere personale; quindi non la può cedere.

AMONN (S.V.P.): Secondo me il commerciante può gestire direttamente o tramite direttore, ma non attraverso interposta persona che dovrebbe risultare, perché questa interposta persona non esiste nel commercio; oppure c'è un procuratore che è autorizzato a gestire l'azienda, o un direttore dipendente.

MITOLO (M.S.I.): Il direttore è un impiegato; il rappresentante è diverso.

AMONN (S.V.P.): Se gestisce una persona che non risulta come titolare e nemmeno come dipendente della ditta allora diventa una forma di cessione e dovrebbe...

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Guardate, Signori, agli effetti

di quello che si vuole raggiungere con questa legge tecnica, questa giusta osservazione può essere se mai tenuta in considerazione nel secondo atto legislativo che annunciavo. Perciò anche se noi al momento del 60° giorno di entrata in vigore della legge rileviamo che dei titolari di licenza hanno rilasciato 20 procure, il giorno dopo ne possiamo rilasciare 60; è l'esercizio di un diritto del cittadino che non possiamo in questa legge modificare. Non abbiamo dati statistici precisi, sapremo che entro 60 giorni queste licenze attive sono in funzione. Se poi in quel momento il titolare della licenza ha rilasciato 20 procedure è un dato che a noi non dice nulla; perché un mese dopo ne può rilasciare duecento; quindi non è raggiunto lo scopo. Piuttosto a questo punto direi che dato che in questo articolo si parla dell'allegato « a » conviene approvare l'allegato « a ».

PRESIDENTE: Viene letto l'allegato A che viene posto ai voti, insieme all'articolo (legge).

BENEDIKTER (S.V.P.): Non interessa se la ditta o il titolare abbiano negozio e filiale nello stesso comune. Interessa solo se abbiano depositi in altro comune.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): L'allegato va al comune se ha concesso l'apertura di filiali nello stesso comune deve aver preso la preventiva deliberazione; non conosce invece se lo stesso negoziante ha ottenuto eventualmente l'apertura di negozi in altro comune fuori del luogo; quindi la condizione se nel comune esiste una o più filiali, è data dal comune stesso, se invece questa ditta ha ottenuto da altri comuni l'apertura di filiali fuori, deve essere titolare di licenza, che qui specifica.

SALVETTI (P.S.I.): Lo può dire nello stesso modulo.

AMONN (S.V.P.): Se uno ha diversi negozi in un comune, allora deve avere anche diverse licenze, perché per ogni negozio deve avere la copia della propria licenza. Se si tratta di depositi, questo non ha nessuna importanza, perché oggi può avere un deposito come magazzino, ma non ha importanza, come nel riguardo dell'esercizio di negozi ecc.; ogni negozio deve avere la propria licenza; questo risulta lo stesso.

SALVETTI (P.S.I.): Permesso o licenza di commercio?

AMONN (S.V.P.): Licenza di commercio.

PRESIDENTE: Vi è una proposta di emendamento all'allegato? L'allegato viene posto ai voti insieme all'articolo 1, nel suo complesso: unanimità.

Articolo 2.

AMONN (S.V.P.): Sarebbe da modificare quell'ultima riga dell'articolo dove dice: « che verrà istituita in base alle Norme dello Statuto... ». Siccome questa commissione è già stata istituita con un articolo delle Norme di Attuazione, si potrebbe riferire all'articolo già esistente.

MITOLO (M.S.I.): Volevo appunto chiedere di quale commissione comunale di tratta: se si tratta della commissione comunale del R.D.L. 16.11.1936 n. 2174 o di altro.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Qui è subito chiarito; la di-

zione: commissione comunale è piuttosto impropria, in quanto l'autorità che rilascia la licenza è il Sindaco; qui proporrei di sostituire la dizione « commissione comunale » con la dizione « il Sindaco disporrà ».

MITOLO (M.S.I.): Sentita la commissione comunale.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): La proposta sarebbe questa: il sindaco disporrà la chiusura temporanea dell'esercizio. Questo per chiarire la posizione della commissione comunale. Se poi il signor Presidente della commissione legislativa mi consente, avrei da fare un'altro rilievo; qui si dice: il Sindaco disporrà la chiusura (legge). Ouindi qui si precisa che se il titolare di licenza entro il termine fissato dall'articolo 1 non presenta la regolare denuncia al Sindaco, deve disporre la temporanea chiusura dell'esercizio da 7 a 30 giorni, salvo dopo dover prendere un secondo provvedimento nel caso che il titolare della licenza, passati i 7 o 30 giorni, non abbia ugualmente o susseguentemente provveduto a mettersi in regola. Sarei del parere di poter esprimere l'articolo in questa forma. Il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio nei confronti dei titolari di licenza che non abbiano ottemperato, entro il termine fissato, agli obblighi previsti dal precedente articolo. In sostanza la determinazione di temporanea chiusura dell'esercizio va fino a quel momento in cui il titolare della licenza si mette in regola con quanto stabilito dalla legge.

CAMINITI (P.S.I.): Io faccio parte della Commissione e desidero dire, se non lo vuol fare il Presidente Amonn, desidero dire il motivo per il quale la Commissione si è orientata in questo termine. Il progetto legislativo proposto dalla Giunta sanzionava qualche cosa di molto più grave. Di fronte alla minaccia di de cadenza della licenza, la Commissione legislativa non poteva proporre la chiusura limitata al periodo di inadempienza perché esso può essere di uno o due giorni. Secondo l'ultima proposta dell'Assessore, il commerciante il quale consegna con due giorni di ritardo la licenza, avrà due giorni di chiusura, mentre la Commissione si è preoccupata di dare una sanzione per questa inadempienza e l'ha espressa dai 7 giorni ai 30 giorni, cioè in relazione alla gravità dell'inadempienza. Peraltro, si è voluto anche esaminare il caso in cui ci fosse una certa permanenza di questa inadempienza e si è detto « in ogni caso la riapertura dell'esercizio non potrà essere consentita fino a tanto che il titolare della licenza non avrà presentato i documenti ». Ho voluto chiarire perché di fronte all'inadempienza si poteva limitare a prevedere anche un solo giorno di chiusura, e poi perché bisognava in ogni caso garantire che, ove permanesse questa inadempienza, non si poteva aprire l'esercizio. Condivido la questione del Sindaco.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): La questione fu discussa anche in sede romana. Effettivamente hanno ammesso l'opportunità di arrivare a questa sanzione, anzi vi dico che inizialmente, pur creando il diritto di ricorso alla Commissione regionale, si parlava di decadenza della licenza. La Commissione ha attenuato questo concetto; levando il diritto di ricorso alla Commissione regionale, ha determinato in sostanza che chi non si attiene e non adempie all'obbligo stabilito dall'articolo 1 e finché non lo adempie, la licenza è sospesa. Unica osservazione se mai potrebbe essere questa, ma non so se la Commissione la condivide: potremmo ipotizzare la Regione per la mancata soddisfazione a quanto determinato dall'articolo 1; per meglio tutelare il diritto che noi potremmo includere eventualmente il diritto di ricorrere contro il provvedimento del Sindaco presso la Commissione regionale delle licenze di commercio, ed allora avremo previsto tutti i casi.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ho studiato per conto mio la questione, se la Regione e la Provincia possano emanare norme penali. Ho visto che in sede di Regione siciliana è ammesso. La Regione ha stabilito norme penali in materia di legislazione secondaria, come quella che trattiamo adesso. Questa norma ha formato oggetto di una impugnazione del Commissario dello Stato; però venne riconosciuto che la Regione può emanare sanzioni e norme penali cosiddette amministrative. Precisando meglio, la Regione può adottare sanzioni, e qui credo sia il caso preciso di sanzioni amministrative. Per quanto concerne l'opportunità di stabilire un ricorso, ritengo che era assolutamente necessario stabilire questa facoltà di ricorso secondo il testo dell'articolo 2 della Giunta regionale che parlava di decadenza. Qui invece si tratta di sanzione per ottenere l'adempimento. Non è una sanzione che colpisce il Sindaco in via definitiva, è una sanzione per ottenere l'adempimento. Quindi, una volta constatato che l'adempimento non ci sia, viene applicata una sanzione per ottenere un altro effetto. Per conto mio non è logico e nemmeno nella prassi giuridica, che in questo caso ci sia il ricorso. Quindi, secondo me, può andare l'articolo 2 come proposto.

CAMINITI (P.S.I.): No, la disciplina del diritto lo elimina.

BENEDIKTER (S.V.P.): La sanzione motivata vuole ottenere da qualcuno l'ottempera-

mento; una volta constatato che l'ottemperamento non c'è, viene applicata questa sanzione. Per conto mio non è logico, neanche nella prassi giuridica, che in questo caso ci sia la facoltà di ricorso.

AMONN (S.V.P.): Benedikter ha spiegato la differenza fra l'impostazione della legge come all'inizio proposta e l'impostazione della Commissione. Noi abbiamo pensato che in pratica il ricorso avrà piccolo valore a parte le considerazioni giuridiche. Che cosa avverrà? Se uno non presenta la licenza il negozio viene chiuso da parte del Sindaco; se fu dimenticanza, l'interessato certamente correrà subito a presentare la sua licenza. Se si rifiutasse, neanche il ricorso non porterà allo scopo. Anche da questo punto di vista pratico credo che il ricorso non abbia importanza. Io sono però d'accordo con l'Assessore che si sostituisca la parola « commissione comunale » con « sindaco »; perché è effettivamente il sindaco che deve agire.

SALVETTI (P.S.I.): E dove c'è il commissario?

CAMINITI (P.S.I.): Prepara un emendamento.

DEFANT (A.S.A.R.): Condivido pienamente l'opinione del consigliere Benedikter; ma vorrei che si tenesse conto di un caso di forza maggiore che avvenga improvvisamente per cui l'interessato si trova nella materiale impossibilità di presentare questa dichiarazione. Potrebbe avvenire, per esempio, che l'interessato attendesse la penultima giornata e poi in caso qualcuno lo arresta.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Ha 60 giorni di tempo!

DEFANT (A.S.A.R.): Ma minaccia la chiusura per 20 giorni! E' una sanzione grave!

FORER (S.V.P.): Vorrei fare una domanda all'Assessore. Il Sindaco disporrà la chiusura temporanea; è da intendersi nel senso che il sindaco è obbligato a chiudere il negozio? Se è da intendersi così, a me sembra che non sia possibile aggiungere i 30 giorni, perché non so in base a quali criteri il Sindaco debba sapere se deve chiudere 7 o 20 o 30 giorni. Intanto il Sindaco, immediatamente, il giorno dopo in cui scade il termine, deve fare chiudere il negozio e in base al seconda comma potrebbe, moralmente, quando quel tale ha presentato i documenti, fare riaprire.

CAMINITI (P.S.I.): No, dice in ogni caso.

FORER (S.V.P.): E' alla discriminazione del sindaco di chiudere il negozio o meno. Ma mi sembra che il sindaco dovrà far chiudere quando scade il termine e riaprire il giorno in cui ha fatto la consegna; altrimenti il giorno dopo deve stabilire per chi 7 giorni e ad altri 9 e ad un altro 20. In base a quale criterio?

MITOLO (M.S.I.): Se accettiamo il criterio di Forer, dobbiamo eliminare l'ultimo comma dell'articolo; se accettiamo il criterio della facoltà e discrezione del sindaco circa l'applicazione di questa sanzione, dobbiamo eliminare l'ultimo comma e fare obbligo al sindaco di chiudere l'esercizio finché non è stata presentata la denuncia di cui all'allegato « a ». Quindi si tratta di stabilire se dobbiamo accettare il principio della discrezionalità di questa

sanzione amministrativa da parte del sindaco o meno. Se accettiamo questo principio, dobbiamo eliminare l'ultimo comma; se non lo accettiamo dobbiamo lasciare l'articolo com'è. Questa è la questione: vorrei che il Consiglio si pronunciasse.

SALVETTI (P.S.I.): Vorrei una spiegazione. Se è vero che l'elemento discriminante è dato dalla presentazione di quest'allegato, alla scadenza di calendario, quali sono gli elementi successivi per cui un sindaco può oscillare fra i 7 o i 20 giorni? Può darsi che allora il sindaço del paese « x » bonariamente per non urtarsi con nessuno, al massimo arrivi a sette giorni; quell'altro, che fa la faccia feroce, applica il termine maggiore. Se la colpa non può consistere che nel lasciare scadere il giorno di calendario nel presentare, bisogna dire quale sia l'elemento successivo di gravame, per cui uno fa 7 giorni e uno ne fa 20. Se l'atto è unico, non può essere che unica la sanzione; altrimenti si eliminano le sanzioni.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Uno dei due criteri dobbiamo prevederlo secondo una chiara impostazione dell'articolo come ha sintetizzato Mitolo. Mi pare preferibile quello dell'obbligatorietà da parte del sindaco di emettere il provvedimento, anzitutto in quanto è obbligato ed è anche coperto dalle censure di parzialità. In secondo luogo è meglio che una legge, che intende dare una disciplina seria, sia rigorosa nell'esigere che questo avvenga; quindi preferirei lasciare il testo com'è.

CAMINITI (P.S.I.): Volevo far presente quello che aveva detto Defant, al quale non è stato risposto circa la possibilità di chiusura temporanea dell'esercizio; c'è il decreto legge

1936 che prevede altri provvedimenti di natura amministrativa per fatti meno gravi. Quindi la legislazione nazionale ha già sufficientemente legiferato e previsto i casi di chiusura temporanea di esercizio per non adempienza a provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE: Viene data lettura dell'articolo 2.

AMONN (S.V.P.): E' meglio dire: « il Sindaco ».

CAMINITI (P.S.I.): Per non cambiare tutti i verbi dell'articolo, siccome c'è « le commissioni », possiamo fare « i sindaci ».

PRESIDENTE: L'articolo 2 viene posto ai voti, inteso che all'inizio è detto: « il Sindaco disporrà... ».

Maggioranza favorevole, 1 contrario. La seduta è tolta. Si riprende domani alle 9,15.

(Ore 18).

.